U. Minn.
255

H. Mon. in 8°
255s

Illustrazione

ILLUSTRAZIONE

DI UN DIPLOMA DI ODERISIO CONTE

DATO ALLA BADIA DI S. GIOVANNI IN VERDE NELL' ANNO 1068.

Libera per vacuum posui vestigia princeps
Non aliena meo pressi pede . Qui sibi fidit
Dux regit examen . Hor. epist. 19. lib. 1. v. 21.

NAPOLI MDCCLXXX.

BIBLIOTECA
PAVIA

ALL' ECCELLENTISSIMO E REVERENDISSIMO

MONSIGNOR ARCIVESCOVO D' ERACLEA

D. ALFONSO AIROLDI

GIUDICE SUPREMO NEL TRIBUNALE DELLA MONARCHIA DI SICILIA &c. &c. &c.

UOm non ſarà mai per giudicare, *ch' io vi preſenti queſte oſſervazioni* diplomatiche, iſtoriche, *e* legali *ſu d' un antica carta della Badia di S. Giovanni in Verde, per acquiſtarmi la voſtra grazia. Ciaſcuno ſa quanto ſia ſtata, e ſia la voſtr' amicizia per me, e quanto il mio vero riſpetto pe 'l voſtro merito. Ma e la voſtra graziosa amicizia, e 'l mio dovuto riſpetto mi fan per appunto ſovvenire, ch' eſſendo voi il germe del Conte Airholdo, uno de' Signori Langobardi, che nella Dieta Italiana*

dell' anno 876 intervenne all' elezione di Carlo Calvo, in Imperadore, e Re d' Italia, piglierefte perciò molto intereffe nella dilucidazione degli ofcuri articoli delle cofe da' Langobardi ufate: non ho quindi voluto farmi fuggir di mano l' occafione, che mi appreffa una lite, ch' io difendo nel Sacro Configlio, per metter a profitto la fomma bontà, che inceffantemente ad ogni mia bifogna mi dimoftrafte.

I Comuni di Pefcopennataro, e di Rofello, in Apruzzi, pretendono vicendevolmente goderfi una maggior parte d' un vafto territorio, poffeduto per lo addietro da una già diftrutta Badia di Benedettini, intitolata S. Giovann' in Verde. I Pennatarefi, ch' io difendo, credono avervi un antico dritto, confermato loro da Ferdinando I. I Rofellani antichi coloni, ed uomini *della Badia, credono trar ragione dall' acquifto, che non ha guari fecero di queffo iftcffo territorio da' Monaci Olivetani di S. Manno di Fondi, a' quali Leone X donò la Badia di S. Giovann' in Verde.*

Il Sacro Configlio volendo giudicar per ora fu 'l poffeffo, nel quale debban effer mantenuti i litiganti, fpedì l' Illuftre Signor Primario D. Filippo Caracciolo de' Duchi di Caftelluccia &c. a riconofcer il territorio, rintracciarne alcune antiche divifioni, e a defcriverne la figura. Ha dovuto il Signor Primario prender contezza dell' eftenfione, e confini del territorio, da un diploma del 1068 di Oderifio Conte, da cui dipende il titolo, *ch' ebbe la Badia, per poffederfi quel territorio. Ed a queft' oggetto, ho io voluto manifeftar*

le

le mie oſſervazioni, e ſull' eſterior forma di tal antica carta, e ſullo ſpirito delle coſe che contiene: e dalle quali mie oſſervazioni potrà forſi dipendere una miglior difeſa de' miei clienti.

Nell' oſcurità delle coſe così difficili e rimote, ho io creduto dover ricorrere a voi conoſciuto maeſtro delle quiſtioni diplomatiche, delle leggi, delle iſtorie civili, ed eccleſiaſtiche, e particolarmente intereſſato nella ricerca delle antiche coſe de' voſtri Langobardi. Ben voi potete nella mia nuova indagine giovarmi colla voſtra luminoſa dottrina, e conteſtar così al publico, che benchè occupato da una delle piu faſtoſe cariche della Corona, conſervate pur tuttavia per me l' amicizia, e l' intereſſe medeſimo, che vi piacque fin dalla comune prima gioventù prender er me. Sicuro intanto della voſtra generoſa grazia, nell' atto di baciarle divotamente le mani, reſto ripetendomi

Napoli 15 Agoſto 1780.

Di Voſtra Eccell. Reña

. . . . . .

. . . . . .

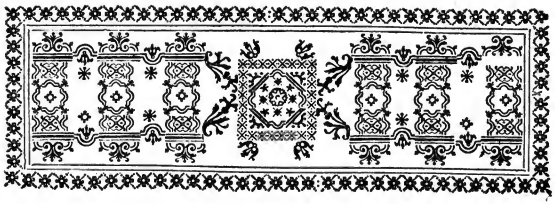

EGli è noto abbaſtanza quant' oſcura ſia la noſtra iſtoria de' ſecoli, che giuſtamente diciamo barbari, quanto dubbioſa ed incerta la ſucceſſione de' Principi, l' eſtenſione de' loro dominj, e la natura de' piccoli principati, che a' maggiori principati ſoggiacquero. Noi abbiam ſcritte, ed in parte fatte ſtampare alcune noſtre Diſſertazioni intorno alla vera natura della republica langobarda, dalla quale oltre a quattro ſecoli fu retta preſſocchè tutta queſta inferior parte d' Italia, che dipoi coſtituita in reame, *regno di puglia* fu detta. Ed in quelle noſtre ricerche, abbiam dimoſtrato, che i noſtri langobardi, che non ſeppero giammai ove foſſe la *Scandinavia*, conſervarono lungamente la loro antica polizia iſteſſa Germana, della quale Tacito ci avviſa. I langobardi delle noſtre regioni ſi governarono lungamente in for-

ma di republica: i loro Principi s' intitolarono *Principes gentis Langobardorum*, non avendo mai pigliato il titolo del paese, sul quale dominarono. Questa loro naturale polizia fu talvolta interrotta, fino al chè conquisa la republica langobarda, e dalle guerre esterne, e dalle intestine divisioni, si vidde la libertà langobarda declinare in modo, che la loro polizia tuttaltro divenne, da ciocch' erasi stata per lo innanzi (A).

Nel decadimento della potenza de' nostri langobardi, que' Conti, che in origine altro non furono, che magistrati politici-militari, governadori di vaste regioni, si ereſſero in Principi: e quest' istessi a proporzione della propria potenza, e della debbolezza del Sovrano della republica, si tenevano talvolta sudditi, e talvolta indipendenti.

CAPITOLO PRIMO.

Origine di Oderisio Conte: sua schiatta; e dominio.

CArlo Magno Re de' Franchi dopo esserſi impossessato del regno de' langobardi, o sia della parte maggiore della republica langobarda, annidata nella superiore Italia, tentò in cento gui-

(A) *Siccome il regno langobardo non fu mai ereditario, ma fu sempre elettivo: così fu benanche il principato Beneventano; finalchè la potenza langobarda non fu ridotta al verde. Il principato di Salerno fu ereditario, fin dalla sua divisione dal Beneventano. E'l Beneventano, quantunque nell' ultimo secolo di sua vita, apparisse talvolta ereditario, conservò purtuttavia l' antica natura elettiva, fino all' ultimo Principe.*

guiſe renderſi ſoggetta l' altra parte della republica langobarda, annidata nell' Italia inferiore. Il valore de' noſtri langobardi reſe inutile ogni ſuo sforzo. Tanto però egli profittò in renderſi dipendente il Duca di Spoleto: e ritagliando e dal Ducato Beneventano, e dal Ducato Spoletino alquanto paeſe, ereſſe la Marchia Teatina, della quale *inveſtì* un ſuo Palatino. Queſto Marcheſato ſtabilito ereditario giuſta la legge Salica (o ſia *legge* della *Corte*) (B), toſtocchè la brieve potenza delle armi Franche in Italia ſi ſpenſe, ebbe a riconoſcer talvolta la ſovranità del Duca di Spoleti, e talvolta la ſovranità de' noſtri Principi langobardi. Dal chè divenne, che queſto Marcheſato, perduto l' uſo della legge Salica, e ſottopoſto alla langobarda, ſi diviſe in cotanti piccoli Contadi. Da' Marcheſi, Conti, e Gaſtaldi di Chieti ſurſe, tralle altre, la famiglia de' Conti di Marſi, da' quali derivò la ſchiatta de' Conti di Sangro, che tuttavia glorioſamente vive tra noi in quattro riſpettabiliſſime Caſe, che nel cognome *di Sangro* conſervano la memoria d' uno de' principati de' loro maggiori. Il

(B) Alcuni noſtri ſcritrori ſi perſuaſero, che la legge Salica foſſe dettata da un popolo ignoto, che ſi appellaſſe Salico. Queſto popolo non eſiſtè giammai. I Franchi furono gli autori di tal legge. Furono i Franchi un' antica colonia di Tartari paſſata dall' Aſia nella Germania. Dapoicchè i Franchi ſi viddero in Germania pacifici poſſeſſori del territorio, che acquiſtato ſi avevano, penſarono a coſtituirſi una legge, che appartenеſſe a' ſoli capi della nazione, o ſia alla Corte, ed alla Nobiltà. Gli autori di queſta legge furono Wiſogaſt, Boſogaſt, Salogaſt, e Widogaſt: e 'l Codice da coſtoro compilato ſi chiamò *Pactum legis Salica*. La parola *Sala*, ſembra, che corriſpondeſſe allora a ciocchè i latini diſſero *Fiſcus*: ma generalmente dipoi ſi usò per dinotare la *Caſa del Sovrano*, o ſia la *Corte*. *Gottefrid. Wendelin. Comment. ad leg. Salic. Terra Salica* è lo ſteſſo che *Terra Fiſci*. *Eccard. ad leg. Salic. Dominic. in Aſſertore Gallico cap.* 5.

Il diploma, che forma l' oggetto della conteſa è del Conte Oderiſio, principe per appunto di tal famiglia. Si legge nel Diploma. *Oderiſius filius Borrelli Comes*. Da Attone Conte di Marſi, ed *Adelguda* (1), che vivevano nell' anno 951, nacquero molti figli: tra' quali fu Oderiſio, che nell' anno 981, era con ſuo fratello Rinaldo, Conte in Marſi (2). Queſto iſteſſo principe ebbe il ſopranome di Borrello. Si legge in un Diploma del 1026. *Ideo conſtat me Oderiſi qui ſuper nomine Burrellu bocatur habitator in territorio de Sangru in ipſum Caſtellum Comitale &c. & obligo me Oderiſi qui ſuper nomine Borrellu clamavitur me &c. ſignum manus ſupraſcripti Oderiſi qui an cartula &c.* (3). Il ſopranome di Borrello, che nella famiglia de' Conti di Sangro divenne nome proprio, fu uſato benanche da un' altro Principe langobardo d'altra diverſa ſchiatta. Nell' anno 1035 *Ego Aldemari Comes Langobardus cognomento Borrello filius vone memorie Aldemari Comitis Langobardi &c.* (4). Da Oderiſio nacque Borrello Conte, il quale poſſedeva nell' anno 1093 Pietrabbondante (5). Borrello ebbe in moglie *Ruta*, colla quale procreò Giovanni, Borrello, ed Oderiſio Conti. Queſt' Oderiſio, terzo figlio di Borrello è l' autore del noſtro di-

(1) *Chron. Farf. pag.* 679. *Chron. Caſaur.* 825. *&c.* preſſo Saggio di Tavola Chronol. del Signor Duca di Aquaro.
(2) *Leo Hoſtienſ. lib.* 2. *cap.* 10. (3) *Pen. Gattul. Hiſtor. Caſſin. pag.* 238. 2. (4) *Dipl. pen. Gattul. de Origin. &c. pag.* 124. *col.* 2. (5) *Diplom. penes Gattul. Hiſtor. Caſſinenſ. ſæcul. V. pag.* 127.

diploma . Fu Oderiſio Conte di Sangro , e da lui nacquero *Berardo* , e *Oderiſio* Conti (1). Da Giovanni nacque Berardo (2). Da Borrello nacque Gualtieri (3) , e da Gualtieri Attone, ed un' altro Borrello (4) , di cui ſembra , che foſsero figli Maynerio , Matteo , e Wilielmo , che vivevano nel 1144.

Il Signor Duca d' Aquaro , indi di Laurino , di cui il verace mondo letterario piangerà ſempremai la perdita immatura , nell' *improba* fatiga, ch' egli fece , per dar luce e ſiſtema all' oſcuriſſima noſtra iſtoria de' ſecoli barbari , aſcriſſe il Contado di Marſi al Ducato di Spoleti . E poicchè da' Conti di Marſi ſurſero moltiſſime ſchiatte di Principi , che con legge iſtabile , da tempo in tempo, ſi diviſero tra loro le vaſte provincie, ch' or Apruzzi , Contado di Moliſe , e parte di Terra di Lavoro diciamo : ond' è che tanti piccoli Contadi tuttogiorno ſi erigge-vano , e diſtruggevano : Quindi fu , ch' egli il Signor Duca aſcriſſe al Ducato Spoletino i Contadi di Sangro , Sora &c. Ma noi vediamo, che Borrello padre del noſtro Oderiſio ſegnava gli anni di Leudolfo VII e Pandolfo IV Principi di Benevento , e Capua (5) , ed indi di Paldolfo VI e Landolfo VIII (6).

---

(1) *Leo Hoſtienſ. ſive Petr. Diacon. lib.4. cap. 9. & Cap.* 20. (2) *Dipl. pen. Gattul. Hiſtor. pag.* 158. *col.* 2. (3) *Dipl. pen. Gattul. Hiſtor. pag.* 242. *col.* 2. (4) *Ivi pag.* 347. *col.* 1. (5) *Dipl. pen. Gattul. Hiſtor. Secul. V. pag.* 127.

(1) . *Paldolfus & Landolfus divina ordinante providentia Langobardorum gentis Principes . Cum principalis excellentia dilectis suis petentis clementer favet : igitur noverit omnium fidelium nostrorum &c. quia Burrellus dominus Petre habundantis fidelis noster , una cum uxore sua Ruta , & cum filiis suis scilicet Johanne , Burrello & Oderisio , obsecravit nostram excellentiam &c.* All' incontro Borrello fratello del nôstro Oderisio , che ugualmente con lui fu Conte di Sangro , sembra che non riconoscesse Principe superiore veruno (2) : come sembrà che usasse il nostro Conte Oderisio : perocchè ne' diplomi di costoro non si segnano gli anni di alcun Principe superiore , ma semplicemente gli anni dell' era comune . Egli è il vero , che negli anni , ne' quali vissero i fratelli Borrello , e Oderisio , erano già i Principati Langobardi di Benevento , e Capua spiranti , sotto la conquista, che ne facevano i Normandi . E questi nostri piccoli Principi riconobbero assai tardi la sovranità de' nuovi conquistatori (C) . Sa-

(C) *I dotti indagatori delle oscure antichità de' secoli barbari si persuasero aver indicio della dipendenza de' piccioli principati , dall' usarsi in quelli gli anni d' alcun potente principe . Io credo che tal canone sia falso : perocchè ho spesso osservato , che lo stesso Principe talvolta adopra gli anni di un' Imperadore , o d' un Re d' Italia , e talvolta la sola era comune . Alcuni de' nostri Conti della famiglia de' Conti di Marsi adoprarono talvolta gli anni de' Re d' Italia , malgrado che i loro Contadi dipendessero dal Principato Beneventano : Ed in ciò è tanta e tale l' incostanza , che malamente può giudicarsi della dipendenza de' Contadi , dall' uso di segnar gli anni d' altro principe . Era di già il dominio del reame di puglia esteso per tutta la* Marchia Firmana , *quando vediamo in alcuni Contadi già Normandi , adoprarsi ancora gli anni degl' Imperadori .*

(1) *Dipl. pen. Gattul. de Origin. & progress. Jurisdict. Mont. Cassin. pag.* 81. (2) *Vide Dipl. pen. Gattul. De Origine & progr. &c. pag.* 179. *col.* 1.

Sarebbe a dichiararſi quali i confini foſſero del Contado di Sangro . Il Signor Duca di Aquara non vidde , che Borrello padre del noſtro Oderiſio fu Conte di Sangro (1) : che a Borrello ſucceſſero i di lui figli Borrello , e Oderiſio (2) : che Borrello II ebbe Gualtieri ſuo figlio in ſucceſſore (3) : e Gualtieri Attone ſuo figlio (4) : come il noſtro Oderiſio ebbe in ſucceſſori Berardo, e Oderiſio ſuoi figli . Tutti coſtoro indiſtintamente ſi diſſero Conti di Sangro . Il vecchio Borrello fondò il moniſtero di S. Pietro d' Avellana , dotando il nuovo moniſtero di fondi vaſtiſſimi , tra' quali dodeci caſali , e ſei chieſe, poſti in Capracotta , nel Vaſto , ed in altri paeſi lontani da Sangro (5) . Il giovane Borrello , vivendo ſuo padre , ſi dice Signore di Pietrabbondante (6) . Berardo figlio di Giovanni , e nipote del vecchio Borrello poſſedeva la terra delli Schiavi (7) , ed Agnone (8) . Il noſtro Odoriſio ſi dice abitante di *Berbenſano* , e della terra di Bagnuoli (9) : Gualtieri figlio di Borrello II dona quattro feudi a S. Pietro d' Avellana (10) . Di Borrello II potrebbe affermarſi , ch' egli s' intitolaſſe Conte di Moliſe , nel qual Contado poſſedeva indubitabilmente vaſti be-

(1) *Ex Dipl. pen. Gattul. De origin. &c. pag.* 179. (2) (3) (4) *Ex Regeſt. Petri Diacon. num.* 495. *pen. Gattul. loc. cit.* (5) *Leon. Hoſtienſ. lib.* 3. *cap.* 39. (6) *Diplom. pen. Gattul. de Origin. &c. pag.* 81 . (7) *Dipl. pen. Gattul. Hiſtor. Caſſin. fol.* 128. *col.* 2. (8) *Ex Dipl. pen. Gattul. Hiſtor. pag.* 242. (9) *Ex noſtro Diplom.* (10) *Pen. Gattul. de Origin. &c. pag.* 179.

beni (1) La terra di *civita Borrello* indica il principato del ſuo Signore. Vale il dire, che 'l Contado di Sangro ſi eſtendeva per tutto l'intiero contorno del monte Majella da levante, mezzogiorno, e ponente, fino alle montagne, che diſcendono nella regione, ch' oggi diciamo *terra di lavoro*, e fino ad Iſernia, la quale aveva un Conte di altra diverſa ſchiatta. E ciò baſti per una giuſta idea della perſona del noſtro principe Oderiſio.

CAPITOLO SECONDO.

Argomento per diſtinguerſi gli eſemplari delle vere antiche carte da' loro riaſſunti.

FAcendoci ora da preſſo al diploma convien premettere, che l'eſemplare che abbiamo ci viene dalle mani di Frà Giovanni Abate di S. Giovanni in Verde, il quale nel 1472 diede l'originale, che egli aveva, ſcritto in carattere langobardo, a traſcrivere, ed autenticare a Notar Vinciguerra Mazzarotto di Mercogliano. Ma la carta che Fra Giovanni aveva non fu affatto nè l'originale, nè l'intiero diploma, ma ben una di quelle copie dimezzate, delle quali i monaci largamente ſi arricchivano, per gli uſi che loro biſognaſſero, ſenza laſciarſi fuggir mai di mano l'originale. In queſte copie, che i monaci ſi formavano, co-

(1) *Ex Diplom. penes Gattul. de origin. &c. pag.* 81.

coſtantemente la prima parte del diploma, o ſia l' *aſſertiva*, per uſar del volgar linguaggio de' noſtri curiali, era laſciata in diſparte: ed al titolario dell' autore della ſcrittura, ſi faceva ſubito ſoggiungere la *diſpoſitiva*. Quindi vediamo cotante carte, nelle quali, dopo il titolo del Sovrano, o 'l notamento della ſola epoca, ſiegue *Idcirco. Ideo. Igitur. Quapropter &c.* Tutte queſte forme di diplomi non ſono affatto nè originali, nè intiere, ma puri e ſempli *riaſſunti*, che i monaci a lor ſenno ſi formavano, facendo forſi talvolta dire a' diplomi, ciocchè il verace loro autore mai non diſſe: e ſpacciando come originali queſt' iſteſſi *riaſſunti*, ch' eſſi ſi facevano. Abbiamo noi le formole de' diplomi tutti intieri, e ne valga d' eſempio un diploma di Borrello fratello del noſtro Odoriſio,

In nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti. Anno ab incarnatione ejuſdem milleſimo ſexageſimo nono, menſe Martio, indictione ſeptima.

Cum larga & copioſa pietas omnipotentis Dei ſua gratia & largitate ſuis nos bonis pluribus large & copioſe ditaverit, viſum eſt mihi Borrellu gratum & acceptum fieri Deo, nobis autem ſalutare, ſi de innumeris beneficiis ejus quibus per ipſum floremus in ſecula, Sanctis ſuis devoto animo aliqua impertiremur,

Igitur ad honorem Dei & ad remedium & ſalutem anime mee, & Gerviſe conjux mea, & Burrelli genitori mei, & genetricem meam, & Oderiſii, & filiorum meorum, ego Burrellus filius quond. Burrelli una cum conjuge mea per hanc cartam offero Deo omnipotenti, & tibi beato Benedicto in monte Caſino, ubi tuum ſacratiſſimum corpus ejus umatum eſt, ubi domnus Deſi-

de-

derius Abas preeſt , hoc eſt monaſterium S. Petri in territorio Sangretano , in loco &c. (1)

Queſta forma di diploma è certamente uniforme al vero ſuo originale : Ma que' diplomi che cominciano dalla ſeconda parte dell' orazione , o ſia da un' *avverbio ſoggiuntivo* , ſono viſibilmente dimezzati , perocchè uomo mai non fu , che cominciaſſe la ſua orazione dall' eſporre la conſeguenza d' una propoſizione non mai premeſſa . Ed in fatti nel principio del noſtro diploma ſi legge . *Ideo conſtat me Oderiſi &c. propterea dono , & trado in ipſum ſupraſcriptum monaſterium &c.* E qual mai *ſopraſcritto moniſtero* ? che non mai vedeſi per lo innanzi nominato . Dunque poſſiam giuſtamente affermare , che la carta eſibita da Frà Giovanni Abate foſſe una di quelle *copie monche* , che i monaci per loro uſo ſi facevano , o traſcrivevano ſopra i loro *Regeſti* , , laſciando in diſparte quella parte del diploma , che niente importaſſe a conteſtare il legittimo dritto a dover poſſedere quel fondo , a cui il diploma era diretto.

L' ordinario ſtile di cotali diplomi eraſi il premettere , o una ragione di fondazione , o una ragione di munificenza , o una ragione di debito , o una ragione di divozione : ed a taluna di queſte ſi ſoggiungeva : *Ideo conſtat : Propterea ego ſupraſcripto Adalperto trado* (2) : *Idcirco pro Dei, & ipſius ſancti amore* (3) :

E

(1) *Pen. Gattul. de Origin. &c. pag.* 179. *col.* 1. (2) Come nel dipl. preſſo Gattol. *de Orig. fol.* 178. (3) Preſſo lo ſteſſo *pag.* 175.

E così in tutti i diplomi, con formole della natura istessa. Non rincresca riandare altro esemplare di Diploma, che sembra esser uniforme all'intiero suo originale.

In nomine Domini Dei Salvatoris Jesu Christi, quinquagesimo quarto anno Comitatus domni Marini, & septimo decimo anno Comitatus domni Dauferii, & domni Landoni Dei gracia Thio & nepotibus atque Comitibus, Mense Octuber tertia decima Indictione, Trilectu.

Quam quidem Deo dignum, & valde placabile, tam in veteri quidem testamento, quam in novo offerre Deo sanctisque basilicis patrimonium jubetur pro requie animarum defunctorum, & pro phuture hac beate resurrectionis.

Quapropter credibili fide &c. (1).

Che se voglia farsi distinzione tralle vecchie carte, che giustamente posonsi dir *diplomi*, e nelle quali l'ordine della scrittura costantemente procede nel modo spiegato, e tra quelle carte, che stipolate da' privati cittadini, meritano piuttosto il carattere di *public' istrumenti*, che di diplomi, con tutto ciò, benanche in queste, noi vi ravvisiamo costantemente l'ordine della tessitura dell'orazione. Vediamone qualch' esempio.

In Dei nomine millesimo octuagesimo quarto anno ab incarnatione Domini nostri Jeu Christi mense Aprilis septima Indictione. Ego Teudinus filius cujusdam Maineri declaro me pertinentem habere jure hereditario unum Monasterium vocabulo Sancti Salvatoris

B *quod*

(1) *Pen. Gattul. de origin. pag.* 193.

quod ſitum eſt in territorio Triventino propinquum flumine Treſta. Similiter declaro etc.

Quapropter me qui ſupra Teudinus ideo dum mihi congruum eſſe videtur bona etenim mea voluntatem etc. (1).

Così nell' altro.

In nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti Dei eterni. Anno ab incarnatione ejus milleſimo quinquageſimo ſexto, undecimo Kalendas Octobris indictione decima.

Dei & Domini noſtri Jeſu Chriſti gratia revelante hoc divine legis didicimus auctoritate ſic egò hujus mundi rebus, què profecto fragiles ſunt ſummopere perfrui, quoad illam glorioſam & celeſtem Hieruſalem &c. Sic etenim poſt carnis hujus ſolutionem beatam in cœlis confidimus nos haberè ſocietatem.

Et ideo manifeſtus ſum Erricus filius Guiſmundi, quia per hanc cartulam prò anime mee & parentum meorum offero &c. (2).

Io non devo ricordare ciocchè ciaſcun può leggere nella Diſſertazione XXXIV del Muratori intorno alla ragion dalle cotante carte ſuppoſte. Ma lungi l' idea della frode: egli ſi ſa, che nè i Principi, nè i Notai in que' ſecoli rozzi conſervavano memoria de' diplomi, che concedevano, o degli *atti* che ſtipolavano. I monaci erano ſpeſſo coſtretti à piatire, per ſoſtenerſi ne loro dritti, e perciò eſemplavano copioſamente le originali proprie carte, valendoſi degli eſemplari come di *originali*, e ſpecial-

(1) *De Origin. & progreſſ. pag.* 190. *col.* 2. (2) *De origin. et progreſſ. pag.* 199. *col.* 2.

cialmente nel frequente ſmarrimento delle originali carte. Quindi nella dovizioſa collezione delle antiche carte, della quale il P. Abbate Gattola arricchì il mondo letterario, s' incontrano ſpeſſo due diplomi, o due carte, che contengono la ſteſſa donazione, e ſpeſſo colla *data* medeſima. La leggiere variazione, che s' incontra tra i due eſamplari, fece credere al Gattola, ch' ambi foſſero originali: ma il vero ſi è, che tutte ſono *copie*, e *copie* ſpeſſo tratte dalla memoria. Conchiudiamo queſto argomento con ciocchè ci laſciò ſcritto lo ſteſſo Pietro Diacono, autore della copia maggiore delle carte, che tuttora veneriamo nel Caſſino. *Reverendiſſimo, atque ſanctiſſimo patri Senioreto, Petrus filiorum ejus infimus debitæ obbedientiæ ſervitutis obſequium. Injunxerat nobis jamdudum Pater tua Veneranda ſagacitas, ut privilegia noſtro cœnobio a Romanis Pontificibus facta volumine ſub uno deſcriberem. Difficile opus nempe, et noſtris temporibus inuſitatum, ob id vel maxime, quia Munimina, quæ et incendio duabus vicibus erepta ſunt, vetuſtate jam pene conſumpta, et ad nihilum ſunt redacta. Quid igitur agerem, vel qualiter id perficerem neſciebam. Quod ubi veſtra &c. Enimvero dum ad curiam noſtram Robbertus excellentiſſimus Capuanorum Princeps adveniſſet, et de his interdum locutio oriretur, hortari nos quam maxime cepit, &c. Unde quia uſque in odiernum diem res ipſa dilata eſt, volo ſimul, et jubeo, ut privilegia Pontificum, nec non oblationes quorumcumque fidelium uno deſcribantur volumine, &c. Maxime autem adjutorio in hoc nobis venerabilis Leonis Hoſtienſis Epiſcopi hiſtoria fuit &c.* Ecco il vero

fonte di cotante carte, che come originali si sono dipoi credute. Della cronaca istesso dell' Ostiense sono cotanti varianti gli esemplari antichi manoscritti, che sono nel Cassino, che ben difficile si è l'affermare, qual piu corrisponda al genuino scritto dell' autore.

Quel *Cartulare*, o *Cedolare* però, che i Principi non ebbero de' diplomi che concedevano, i monaci spinti dalla necessità seppero assai per tempo formarsi. Da' monaci abbiam noi il volgar vocabolo *Cabreo*, o sia *Capi-Brevio* (1): libro in cui *per summa Capita et Breviter* si notava ogni carta, atto, diploma, bolla &c., che al monistero si apparteneste. Smarriti, e spesso ritolti gli *originali*, i monaci non d' altronde rimettevano alla luce gli originali stessi, che da questi libri, e con poca critica, restituano alla luce le perdute, e talvolta non mai state carte originali, con le sconce formole, come iniziali. *Idcirco*. *Ideo constat*. *Quapropter*: appunto perchè le antiche carte trascritte ne' loro libri cominciavano da quella seconda parte dell' orazione. Abbiamo un' istromento di concordia dell' anno 1020 tra Vito Vescovo di Alife, e Pandone Conte intorno a' beni, che 'l Vescovo difficoltava al monistero delle Suore di *S. Maria in Cingla*. Il Vescovo dice, *ostensibus ibidem in judicio viginti & tribus scriptionibus pertinentes legibus nostre sedis, & duobus prece-*

(1) *Synod. Barcinon. ann.* 1290. *Quilibet Rector habeat in sua ecclesia Capibrevium, in quo note scripturarum continentur. Vid. Marten. Anecdot. tom.* 4. *col.* 623.

ceptis ſigillatis, & unum Brebilegium iterum pertinentes nominate noſtre ſedis, &c. & tunc ipſe judex in ſuis manibus deprehenſis jam dictis ſcriptionibus, & jamdicto Brebelegio, & per ordinem ipſe relegi fecerat. &c. Relecte vero jamdictis ſcripcionibus & preceptis, et ipſe Brebilegio, per ordinem querebamus nos habere, et detinere pro parte nominate noſtre ſedis &c. (1). Queſta voce *Brebilegium* manca al Du-Cange. E s' intende bene, che 'l Brevilegio foſse un libro in cui eran notati i beni della chieſa di Alife, e la ragion di poſsederli, onde il Veſcovo preſentò le carte intiere, e 'l libro ov' eran riaſſunte. Il dottiſſimo Mabillone (2) attribuiſce la deformità delle antiche carte alla rozzezza del ſecolo, all' imperizia ed all' affettazione de' notaj, al comun uſo, che ſi aveva ſtabilite talune formole, e giuſtamente dice, *Non ergo propter barbariſmos, aut ſoleciſmos ſuſpecta debent eſſe priſca inſtrumenta. Immo vitia hæc ex ipſis antiquitatis fontibus procedere cenſenda ſunt.*

Per giuſto raziocinio, dobbiam noi riflettere, che i langobardi venuti a noi coll'antica loro lingua Germana, diventarono preſtamente tutti latini. I primi loro atti ſolenni ce ne avvertiſcono. Priacchè i langobardi veniſſero in Italia, avevan di già laſciato il loro paeſe natio, ch' oggi diciamo *Magdeburgheſe*, e ſituati al ſervizio dell' Impero Greco-Romano, avevano già lungamen-

(1) *Docum. pen. Gattul. Hiſtor. Caſſin. pag.* 31. *ad* 37.
(2) *De re diplomatica lib.* 2. *cap.* 1.

te abitata la Pannonia. Forſi eſſi appreſero le prime lettere da' popoli ſudditi dell' Impero Romano. Ed egli è certo, che le loro leggi, e tutti i loro atti non altrimenti ſcritti furono, che in linguaggio latino, nel quale framiſchiarono quelle loro parole Germane, alle quali non trovarono vocabolo latino, che nettamente corriſpondeſſe. La lingua latina, che noi non ſappiamo, ſe dal volgo di Roma parlata mai ſi ſia così, come ſcritta la leggiamo, certamente nelle noſtre regioni, ſe pria era un miſto di Sannite, Dauno, Apulo, Peucezio, Oſco, Greco &c. ognuno giudicar può qual altra forma ſtrana ebbe a prendere, colla miſcela de' Goti, de' Langobardi, de' Saraceni, e de' Bulgari, nelle contrade alle quali ſi appartiene il noſtro diploma. Comunque però tutta eteroclita, diſſonante, e barbara la lingua ſi foſſe, gli uomini che la parlavano, erano tutti li ſteſſi degli antichi Sanniti, e di noi: e l' ordimento dell' orazione è tutta figlia del noſtro ingegno, non già della lingua. Che però non poteva la barbarie della lingua produrre, che uom ordiſſe ſua orazione da un *ſoggiuntivo*, o ſia dalla terza parte dell' orazione. Ed in fatti noi vediamo, che i diplomi che non guaſti a noi ſono pervenuti, non ſono punto orditi da un *Idcirco*, *Ideo*, *Quapropter etc.* Ond' è che giuſtamente può fiſſarſi il canone, che tutte le antiche carte, che così cominciano, ſian tutte ideali, o dimezzate copie.

Inoltre tutte le fiate, che ſi donava alcuna coſa ad un moniſtero, l'offerta o ſia il donativo nel principio del diſcorſo veniva diretta al moniſtero, di cui ſi eſprimeva il nome, e 'l luogo,

ed

ed all' Abate, che in quel tempo vi preſedeva: e ciò, prima che ſi veniſſe a deſcrivere la robba, che ſi donava. Ne abbiam riferito l' eſempio nel diploma di Borrello fratello del noſtro Oderiſio. E dopo deſcritt' i beni, che ſi donavano: nella ſtipola della donazione, ſi ripeteva e 'l nome e 'l ſito del moniſtero, e ſoventi benanche il nome dell' Abate, che allora il reggeva. Queſta formola coſtantemente oſſervata in tutti i diplomi de' ſecoli de' quali parliamo, manca nel noſtro diploma, perchè vi manca per appunto la prima parte del diploma, nella quale forſe il Conte Oderiſio diceva, che avendo o egli, o Borrello ſuo padre fondato il moniſtero di S. Giovanni, *ubi tu Domine Joannes Abas preeſſe videris. Ideo conſtat &c.* La famiglia di queſti Principi fu larga donatrice di beni a' monaci Benedettini, e fondatrice inſieme di molti moniſteri, del che è pieno l' archivio di Monte Caſſino.

Ma egli è ſtrano, che avendo i Principi della ſchiatta de' Conti di Marſi fondati moltiſſimi moniſteri di Benedettini, e dipoi donati al gran moniſtero del Caſſino, di queſto moniſtero di S. Giovanni in Verde non fecero mai donazione veruna, nè al Caſſino, nè ad altro principal moniſtero. Dal chè adiviene, che di queſto noſtro moniſtero di S. Giovanni in Verde, punto non ſi parli, nè da Leone Oſtienſe, nè da Pietro Diacono, nè dal Gattola, nè dal P. della Noce, nè dal Mabillone.

CAPITOLO TERZO.

Si eſpone, e s' illuſtra la Carta di Oderiſio Conte.

TEmpo è ormai di paſſare alla lettura del diploma. Uno degli eſemplari, ch' è negli atti (1) ci avviſa, che 'l Magn. Sebaſtiano di Pravera, *Vicecomes Excellentiſſimi, & Illuſtriſſimi Domini Galzerandi Aichſen Comitis Primen:* (ſi deve leggere *Galzerandi Riqueſens Comitis Triventini:*) aveſſe avuto l' original diploma ſcritto in carattere langobardo dal Ven. Fra Giovanni Abate del Moniſtero di S. Giovanni *de lo Verde ſiti in territorio Peſculi pennatarii:* e che 'l Pravera lo aveſſe eſibito a Notar Vinciguerra Mazzarotto, per farlo ridurre in carattere corrente, in modo che la *copia* ne foſſe autentica. Or quel titolo d' *Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo* dato nel 1472 a Galzerano Requeſens non è ſoffribile, ſpecialmente nel vederſi dato in coſpetto della G. C. . Il ſolo titolo d' *Illuſtriſſimo* ſi dava allora al Duca di Calabria, com' erede preſuntivo della Corona: e verſo la fine del ſecolo, ſi dava a qualche grande Signore imparentato colla famiglia Reale di allora. Il titolo d' *Eccellenza*, regnando il Re Ferdinando il Cattolico, ſi vede dal regno di Sicilia dato al Re. Paſſato il noſtro reame al Re di Spa-

(1) *Vol. 3. Proc. Terra Roſelli cum Univ. Terra Peſculipin. fol. 325.*

Spagna, i primi Vicerè non ebbero altro titolo, che 'l ſolo Illuſtre, che divenne *Illuſtriſſimo* : e governando D. Pietro di Toledo, nell' atto ch' egli non adoperava, che 'l ſolo titolo d' Illuſtriſſimo, ſi vede che ſoventi venne pregato col titolo d' *Eccellenza*. Ma vedendoſi dipoi, che i grandi Baroni titolati erano trattati d' *Illuſtre* dalla Corte di Spagna, e le biſogne, e l' adulazione fecero, che col ſolo Vicerè ſi uſaſſe l' *Illuſtriſſimo* ed *Eccellentiſſimo*, per diſtinguerlo al diſopra de' grandi Baroni. Or come mai Galzerano Requeſens, il quale altro non fu, che Capitano d' una ſquadra di Galere del Re Cattolico, ſpedito in ajuto del Re Ferdinando I, da cui fu rimunerato col Contado di Trivento nel 1465, poteva arrogarſi due titoli, che accoppiati inſieme, non erano ancora in uſanza, ed arrogarſi l' *Illuſtriſſimo*, che nel 1472 apparteneva al ſolo Alfonſo Duca di Calabria : e che nell' iſtromento iſteſſo ſi vede eſſer tuttora titolo del Re: *Regnante Sermo, & Illuſtriſſimo Domino noſtro Ferdinando*. Queſta ſola ignoranza dell' autore della carta, ne dimoſtra la falſità.

Siegue il Notar Mazzarotto à dire, che 'l Pravera gli preſentò un *publicum Inſtrumentum in carta de pergameno ſcriptum in littera longobarda*. Ma s' era ſcritto in carattere langobardo, chi mai ne fu il rralatore in carattere latino? Il carattere langobardo fin dall' età di Frederico II era reſo inintelligibile. Chiunque abbia vedute ſcritture originali langobarde, intende bene, che Notar Mazzarotto per puro e ſemplice *atto di fede* poteva giudicarle ſcritture veraci. Dunque la carta altro non

era

era, che una ſemplice carta in carattere ſimulato latino di pochi anni in dietro, che l' Abate Fra Giovanni ſi ebbe formata in prò del ſuo intereſſe, valendoſi delle fraſi appreſe in qualche vecchio cartolario di altra illuſtre Badia, e data a Notar Mazzarotto per farne divenir un verace diploma. Quantunque da ciò che il Gattola ne avviſa (1), il Notar Mazzarotto eſser doveva buon maeſtro di tali antiche carte monaſtiche.

Negli atti abbiamo due eſemplari *non autentici* del ſuppoſto diploma, molto varianti tra loro. Io ne metto uno in veduta, col contropoſto del come poſſibilmente poteva eſſer ſcritta una carta, alla quale ſi voleſſe far dar fede, uſandoſi delle fraſi, e modo di ſcrivere de' ſecoli de' quali ſi parla.

Eſemplare del Diploma, come si legge negli atti *fol.* 325. *tert. Vol. Proc. Terr. Roſelli cum Univ. Terr. Peſculip.*

✠ *In nomine Domini Dei & Redemptoris noſtri Jeſu Chriſti ab incarnatione Domini noſtri Jeſu Chriſti anni milleſimo ſexageſimo octavo & die & menſe Januarii per indictionem XIIII. Ideo conſtat me Oderiſi filius Borrelli Comes, qui eſt abitator in territorium Berbenſanum ſuì locus ubi Va-*

Lo ſteſſo Diploma corretto, e ridotto nella forma, come si leggerebbe, ſe foſſe vero, ed originale.

✠ *In nomine Domini Dei & Redemptoris noſtri Jeſu Chriſti: ab incarnatione Domini noſtri Jeſu Chriſti annis milleſimo ſexageſimo octavo menſe Januarii per indictionem V. Ideo conſtat me Oderiſi filius Borrelli Comes, qui eſt abitator in territorium Berbenſanum ſeu locus ubi Vanioli voca-*

---

(1) *Gattul. Hiſtor. Caſſin. Secul. VI. pag.* 307.

Vanioli vocatur, ut bona & ſpontanea noſtra bona voluntate quia quodam die agitare cepit intra met ipſum, qualiter in peccatis conceptus, & natus ſim & qualiter ab infamia mea, die, noctuque, oribus & momentis innumerabilia peccata commiſi, pro miſeratione qua, & redemptione anima mea, & anima Maria uxoris mea, ut nobis Dominus in futurum, & nobis de peccatis noſtris dimittere, & minuere dignetur, & ad portas Paradiſi gaudenter introire nos jubeat, & faciat nos Dominus percurrere ad illam vocem deſiderabilem, ubi dicet; Venite benedicti Patris mei percipite Regnum quod vobis preparatum eſt ab origine mundi. Propterea dono, & trado, & offero in ipſum ſupraſcriptum monaſterium Beati Sancti Joannis, quod eſt in locum ubi lo Verde vocatur, hoc eſt ipſa bona mea qua ego habeo in Territorium de Sangrum, in locum ubi lo Verde vocatur, habet fines de uno latu Flumen de lu Rubicuno quomodo venit per ipſum Flumen uſque in ipſam Terram uſque ad finem de ipſa Terra dello Peſquilu, deſcendit in ipſam foſſam de Seliſe, & exit de ipſum foſſam, & venit in ipſum montem altum, & venit in ipſa Peſclatura Petriazzoris, & venit in ipſa Peſclatura de

catur, ut bona & ſpontanea noſtra voluntate, quia quodam die agitare cepit intrametipſum, qualiter in peccatis conceptus & natus ſim, & qualiter ab infantia mea, die, noctuque, oribus & momentis innumerabilia peccata commiſi, pro miſeratione qua, & redemptione anime mee, & anime Marie uxoris mee, ut nobis Dominus in futurum, & nobis de peccatis noſtris dimittere, & minuere dignetur, & ad portas paradiſi gaudenter introire nos jubeat, & faciat nobis Dominus percurrere ad illam vocem deſiderabilem, ubi dicet, venite benedicti Patris mei, percipite regnum quod vobis preparatum eſt ab origine mundi. Propterea dono, & trado, & offero in ipſum ſupraſcriptum monaſterium beati Sancti Joannis, quod eſt in locum ubi lo Verde vocatur, hoc eſt ipſa bona mea que ego habeo in territorium de Sangrum, in locum ubi lo Verde vocatur, habet fines, de uno latu flumen, de lu Rubio quomodo venit per ipſum flumen uſque in ipſam Serram, uſque ad finem dicte Serre de lo Peſquilu, deſcendit in ipſam foſſam de le Liſe, & exit de ipſam foſſam, & venit in ipſum montem altum, & venit in ipſa peſclatura Petri Aczonis, & venit in ipſa Peſclatura de lu

de *Cor-*

de lu Torialem ; & venit in ipſum ſubſcriptum Verde , & de ipſum Verde aſcendit per ipſum Ballonum , venit per ipſum terminum Petraſicla, & deſcendit uſque in ipſum rubricatum Flumen in priore finit omnia , in omnibus offero , & trado , atque concedo in ipſum ſupraſcriptum Monaſterium Beati Sancti Joannis , & ad ſibi vir Venerabilis Abbas Joannes , & ad tuis veſtriſque ſucceſſoribus , vel qui eorum Rectorem apparuerit , vel ſuis ſucceſſoribus omnia , & in omnibus dedimus ſicut ſupraſcriptum eſt cum introitu , exitu , & exactio ſuo , & cum omnia quarum infra ſe , vel ſupra ſe habent , vel integrum habent , unde ad manus noſtras , nec. ad heredibus meis , nec ad quartula uxoris mea , neque ad ullum hominem nullam exinde feci reſervationem , neque exceptionem , ſed omnia dedimus ſicut ſupra dictum eſt ; Si ego ſupradictus Oderiſi , vel mei heredes vobis ſupradictis , vel veſtris ſucceſſoribus alique tempore a poſſeduria faceret hominem ante ſtate , vel defundere non potuerimus defendere , aut ſi nos vel retollere , vel girariare preſumpſimus pro quolibet ullum ingenium nos vobis ſupradicta Eccleſia , ac tuis Rectoribus componere promiſimus , & obligaſſimus . Nos de auro mundo

Cornialetu , & venit in ipſum ſubſcriptum Verde , & de ipſum Verde aſcendit per ipſum ballonum , venit per ipſum terminum petre ficte , & deſcendit in ipſum rubricatum flumen in priores fines . Hec omnia offero & trado atque concedo in ipſum ſupraſcriptum Monaſterium beati Sancti Joannis & ad tibi vir venerabilis Abbas Joannes & ad tuis veſtrique ſucceſſoribus vel qui eorum rectorem apparuerit vel ſuis ſucceſſoribus omnia & in omnibus dedimus ſicut ſupraſcriptum eſt cum introitu exitu & exactio ſua & cum omnia quantum infra ſe vel ſupra ſe habent vel integrum , unde ad manus noſtras nec ad heredibus meis nec ad quartula uxoris mee neque ad ullum hominem nullam exinde feci reſervationem neque exceptionem , ſed omnia dedimus ſicut ſupra dictum eſt . Si ego ſupradictus Oderiſi vel mei heredes vobis ſupradictis vel veſtris ſucceſſoribus aliquo tempore a poſſeduria facere hominem aniſtare , vel defendere non potuerimus , aut ſi nos vel retollere vel angariare preſumpſimus , pro quolibet malum ingenium nos vobis ſupradicte eccleſie , ac ſuis Rectoribus corriſpondere promiſimus & obligaſſimus nos de auro mundo libras centum , & quicumque ſubtraere , vel minuere , vel currumpere vo-

mo-

luc-

moniar libras centum, & quicumque ſubtrahere, vel minuere, vel curumpere voluerit non habeat partes in prima Reſurrectione, vel habeat partem cum Juda, qui Dominum tradidit, & cum Anna, & Caipham qui ſunt ſepulti in inferno, & ardent cum pice & ſulphure, & reſtius hac cartula offertionis, ſeu conceſſionis a me facta, omnique tempore firma, & ſtabilis permaneat in ſempiternum, pateat per ſupraſcriptum deſuper Oderiſi, ac cartula offertionis, ſeu conceſſionis ſcripſi ego Guida Judex Notarj actum in Territorio de Sanguine ſupraſcripta feliciter † Signum manus Oderiſii, qui hanc cartulam conceſſionis ſcribere rogavi † Signum manu Sigenulphi rogatu a Teſtu † Signum manu Azzoris rogatu a Teſtu † Signum manu Diodorii rogatu a Teſtu. luerit non habeat partes in prima Reſurrectione, vel habeat partem cum Juda, qui Dominum tradidit & cum Anna & Caipham qui ſunt ſepulti in inferno & ardent cum pice & ſulphure, & hec cartula offertionis, ſeu conceſſionis a me facta omni tempore firma & ſtabilis permaneat in ſempiternum patet per ſupraſcriptum deſuper Oderiſi. Hanc cartulam offertionis, ſeu conceſſionis ſcripſi ego Guida Judex & Notarius. Actum in territorio de Sanguine ſupraſcripta feliciter. † Signum manus Oderiſi qui hanc cartulam conceſſionis ſcribere rogavi. † Signum manus Sigenulphi rogatu acteſtu. Signum manu Azonis rogatu acteſtu. † Signum manus Diodoris rogatu acteſtu.

Negli atti ſi legge altra diverſa copia dello ſteſſo diploma, *fol.* 304 *ad* 302, nella quale ſono le ſeguenti diverſe letture. Segneremo prima la lettura, ch' è nell' eſemplare traſcritto, ed in contropoſto la lettura dell' altro eſemplare. *Annis. Anni = Uti dicet. Ubi dicet. = de Sangrum. de Sanctum = Rubicuno. Rubium = Dicte Terre. de ipſa Terra = Peſchio. Peſquilu = Ipſam foſſam de Seliſe. Ipſas foſſam de Selice = Torialem. Torialequm = Quantum infra ſe. Quarum infra ſe = Vel integrum. Vel intra ſe habent = veſtris. tuis = aliqua.*

ali-

aliquo = *ante ſtate*. *anteſtare* = *vel defendere non*. *Vel non* = *tuis*. *ſuis* = *corriſpondere*, *componere* = *curumpere*. *uſurpare* = *Reſtius*. *reſtivus* = *per ſupraſcriptum*, *per rogum ſcriptum* = *manus*. *manu* = *rogavi*. *rogavit* = *manus Sigenulphi* : *manu Sigenulfi* = *Diodorii*, *Diodoſii*. Queſta variante lezione, ſarebbe a ſoffrirſi, ſe gli eſemplari, che abbiamo, foſſero traſcritti da quel primo originale langobardo, del quale parla Notar Mazzarotto, perocchè la diverſa forma di que' caratteri renderebbe ſcuſabili i traſcrittori. Ma poicchè queſti eſemplari eſcono tutti dall' autentico del Notar Mazzarotto, che ſcritto in pergameno, rimaſe in mano dell' Abate Fra Giovanni, ci è molto a ſoſpettare, che quel Fra Giovanni non ſi aveſſe fatti dal Mazzarotto ſcriver diverſi, e piu originali a ſuo ſenno.

CAPITOLO QUARTO.

Eſame del diploma: rettificazione dell' eſpreſſioni adoperate: che tutte ſi veggon tratte da altri diplomi, e carte coetanee.

PRia d' ogni altro: il diploma erra nell' Indizione, perocchè avendo i noſtri langobardi fatto coſtante uſo dell' Indizione Coſtantinopolitana, ed eſſendo il diploma ſcritto nel meſe di Gennaro, certo ſi è che nell' anno 1068 correva l' Ind. V, cominciata nel primo Settembre 1067. All' incontro l' Ind. XIII ſegnata nel diploma ricade in Gennaro 1077.

Qui eſt abitator in territorium herbenſanum ſeu locus ubi Vanioli vo-

„ *vocatur*. Preſſocchè in tutte le carte di que' ſecoli ſi legge queſta clauſola *qui ſum habitator*, la quale ne' Principi talvolta ſignifica dimoſtrazione di dominio. Borrello padre del noſtro Oderiſio nel donar il moniſtero di S. Euſtazio al moniſtero di Montecaſſino, diſſe *qui ſum habitator in Petra habundanti*. Paldolfo e Landolfo nel confermare ed autorizare tal donazione, diſſero. *Quia Burrellus dominus Petre habundantis fidelis noſter &c.* (1) Queſto territorio di *Berbenſano* ſembra, che foſſe nome d' un particolar contado, che faceſſe parte del contado di Sangro. Nell' anno 1083 Gualtieri figlio di Borrello, e nipote del noſtro Oderisio dona alcuni beni alla chieſa di S. Nicola di Agnone: si legge nella carta. *Ideo coſta me Vulterius filium quide Borreli qui modo eſt habitatore in territorium Berbentanum in caſtro de Anglone etc. Actum in Sangrum etc.* (2). Purchè e la noſtra carta, e quella di Gualtieri non ſiano ſtate mal lette, e non dicano piuttoſto *Beneventanum*, come ſpeſſo vedeſi detto ne' diplomi e carte coëve, per dimoſtrarſi la ſoggezione alla ſovranità del Principe langobardo di Benevento. Il caſtello *Vanioli*, *Banioli*, e *Vannioli*, che oggi diciamo *Bagnuoli* è nominato in molte carte di que' ſecoli, e ſpecialmente nelle carte del moniſtero di S. Euſtazio (3), perocchè erasi del Con-

ta-

(1) *Pen. Gattul. de Origin. etc. pag.* 81. (2) *Pen. Gattul. Hiſtor. Caſſin. pag.* 242. (3) *Pen. Gattul. Hiſtor. pag.* 207.

tado di Sangro, ed in dominio de' noſtri Principi diſcendenti da Odorisio Borrello (1).

Ut bona & ſpontanea noſtra voluntate. Queſta è una formola
„ preſſocchè univerſale ne' diplomi e carte de' ſecoli de' quali ragioniamo. Ne' guaſti eſemplari preſentati in giudizio ſi legge: *ut bona & ſpontanea noſtra bona voluntate*. Sembrava che 'l *bona* foſſe inutilmente raddoppiato: ma tale è appunto l'antica formola in un diploma del 1056 del Conte Traſmondo della famiglia iſteſſa de' Conti di Marſi. *Bona & ſpontanea mea bona voluntate* (2). Così benanche in una carta di Sanſone figlio d' Adelberto ſcritta in Penne nel 1080. *Bona, & ſpontanea mea bona voluntate* (3). E così in altri molti, ch' è ſuperfluo il ricordare.

Quia quodam die agitare cepit intrametipſum, qualiter in peccatis
„ *conceptus & natus ſim, & qualiter ab infamia* (leggi *infantia*) *mea, die, nocluque, oribus & momentis innumerabilia peccata commiſi*. S'incontra una formola tutta l'iſteſſa in un Diploma di Traſmondo Conte figlio di Ottone Conte del 1085. *Quia quadam die cogitare cepi qualiter in peccato ſum concepti, & qualiter ab infantia noſtra dies nocluque, oris, atque momentis innumerabilia peccata commiſimus* (4).

Et

(1) *Ex cod. Dipl. Leo. Oſtienſ. Chr. lib. 2. cap. 32. Diplom. pen. Gattul. Hiſtor. pag.* 207. (2) *Apud Gattul. de Origin. &c. pag.* 154. *col.* 2. (3) *Apud eund. pag.* 182. *col.* 2. (4) *Apud eund. pag.* 191. *col.* 1.

Et faciat nobis Dominus percurrere ad illam vocem deſiderabilem, „ *ubi dicet Venite benedicti Patris mei, percipite regnum quod vobis preparatum eſt ab origine mundi*. In un diploma di Traſmondo Conte del 1056 ſi legge. *Et mereamur audire vocem Domini, quando Deus &c. dignatus eſt dicere venite benedicti patris mei percipite regnum quod vobis paratum eſt ab origine mundi* (1). Così in altra carta del 1092. *Nos pervenire ad illam bocem deſideravilem, quando dice Benite benedicti patris mei percipite regnum quod vobis paratu me eſt ab origine mundi, & porta paradiſi introire nos jubeas* (2). In altro diploma del 1060 Siginolfo Conte figlio di Berardo Conte. *Ut illam beatam vocem merear audire, venite Benedicti patris mei percipite regnum quod vobis paratum ab origine mundi* (3).

Propterea dono &c. in ipſum ſupraſcriptum monaſterium beati San- „ *cti Joannis*; dunque aveva il Conte Oderiſio nominato per lo innanzi il moniſtero, e per conſeguenza, benanche il nome dell' abbate, che 'l reggeva. E' coſtante formola delle carte di que' ſecoli nel mentovar la chieſa, ſoggiunger toſto il nome del *Rettore*. Nell' anno 1000, Rinaldo Conte figlio di Berardo, *Comes de provincia Marſorum* conferma la donazione già fatta ad un moniſtero, *in quo & domnus Dodo Domini gratia humilis presbiter, & eximius monacus atque angelicus abbas* (4). Carbo-

 ne

(1) *Apud eund. fol.* 154. *col.* 2. *& fol.* 155. *c.* 1. 2.
(2) *Hiſtor. pag.* 243. *col.* 1. 242. *col.* 2. (3) *Pen. eund. pag.* 222. *col.* 2. (4) *Origin. pag.* 101. *col.* 1.

ne figlio di Foſcone, *qui eſt habitatore in caſtro de Anglone*, nel 1092 dona taluni beni al ſuo Eremo di S. Nicola di Agnone, in cui preſedeva *abbas Abbas Deodatus* (1). Berardo figlio di Giovanni, e nipote del noſtro Oderiſio dona alcuni beni al ſuo moniſtero di S. Euſtaſio, in cui *Mayfredus venerabilis Abbas ad regimen tenere videtur* (2). Nell'anno 1067 tre figli di Borrello Conte, fratello del noſtro Oderiſio, donano alcuni beni allo ſteſſo loro moniſtero di S. Euſtaſio, *ubi domnus Benedictus venerabilis prepoſitus regimen tenere videtur* (3). Nè ſaſſimo per finirla, ſe tutti gli eſempj, che alle mani abbiamo, voleſſimo arrecare. Generalmente ne' diplomi, e carte dirette al moniſtero del Caſſino viene immediatamente al nome della chieſa ſoggiunto il nome dell' Abbate: che anzi in taluni diplomi, e carte ſi dirigge l'orazione direttamente all' Abbate, e la chieſa ſi nomina in ſecondo luogo. Noi abbiam traſcritti pochi eſempj de' moniſteri de' Principi della famiglia iſteſſa del noſtro Oderiſio, e di alcuni privati cittadini dello ſteſſo Contado, appunto per non variar di paragone. Ebbe il Conte Oderiſio a premettere, che poſſedendo egli un moniſtero detto S. Giovanni in Verde, *ubi domus Joannes venerabilis abbas preſidere videtur. Ideo conſtat me Oderiſi &c.* E perciò giuſtamente il diploma proſeguiva *in ipſum ſupraſcriptum monaſterium. Habet fines de uno latu flumen de la Rubio*; in altro più guaſto eſem-

(1) *Hiſtor. pag.* 143. *col.* 1. (2) *Apud eund. pag.* 129. *col* 1. (3) *Apud eund. pag.* 129. *col.* 1.

„ eſemplare, *de lu Rubicuno*. Si è dimoſtrato altrove, che queſto fiume oggi ſia lo ſteſſo, che il *Torcano*. Il Du Cange ci dà la voce barbara *Torcare*, in ſignificato di *lavare*. Nella donazione, che Borrello Conte, Signore di Pietrabbondante fece al ſuo moniſtero di Pietrabbondante, nel deſignarſi il ſito di alcuni beni donati, ſi legge, *& aſcendit in rivum Rubeum, & per ipſum rivum Rubeum in via que vadit ad dictum caſtrum Petre Abbundantis* (1). In queſto diploma di Borrello ſi nominano varj luoghi, e confini, con molti nomi, che ſono nel diploma di Oderiſio, e tra gli altri *Vadum de Caſtanea*, rilevato nella noſtra controverſia, qual nome antico dal Signor Primario.

Uſque in ipſam Serram, uſque ad finem dicte Serre de lu Peſqui-
„ *lu*. Lo ſpirito della conteſa ha fatto da' Roſellani alterare queſte parole ſopra i guaſti due eſemplari iſteſſi, che abbiamo, facendo dir alla carta *in ipſam Terram, uſque ad finem dicta Terra*, per volerſi portar così i confini del territorio di Oderiſio ſotto le mura del caſtello di Peſcopennataro. Ma la ſciocc' alterazione dà negli occhi, perocchè in un antico giudizio del 1547, ambi i Comuni deſcriſſero il territorio conteſo uniformemente così: *quomodo venit per ipſum flumen uſque in Serra, uſque ad finem Serre de lu Peſco*. Egli è noto, che la parola *Serra* ne' ſecoli barbari ſi adoprò, per dinotare una continuazione di punte di montagne, raſſomigliante alla continovazione de' denti d'

(1) *De Origin. &c. pag.* 81.

una ſega'. Dovunque i diplomi, e carte di que' ſecoli trattino di vaſti beni in luoghi montuoſi, le *Serre* ſono coſtantemente diſegnate per confine. Nella carte del monistero di Pietrabbondante: *uſque ad Serram Caſtani, & de ipſa Serra Caſtuni pervenit in via* (1). In altro diploma: *alio latere fine via per ipſum Serrone aſcendente &c.* (2). In un diploma de' Fratelli Paldolfi Principi Langobardi ſi deſcrive il feudo di S. Urbano vicino il Sangro. *Et qualiter in Serra de monte que vocatur acirn, & qualiter vadit in Serra de monte qui nominatur danula &c. & qualiter vadit per ipſe Serre uſque ad prediclas colupnelle, que eſt finis* [3]. In un diploma di Giovanni Conte di Venafro figlio di Landolfo Conte, del 1086, *et vadit per ipſa Serra Rendenaro majore, et vadit in ipſo monte, qui nominatur Peſclu per ipſa Serra* &c. (4). E di tal dizione ſono pieniſſime le antiche carte. Ma per la buona intelligenza del noſtro diploma, giova ſaperſi, che nel recinto del sito, di cui si tratta, le alte catene de' monti ſono tra 'l territorio di Agnone, e Peſcopennataro, e queſte continovano verſo Capracotta: altra catena di monti parte dalle ſteſſe montagne di Agnone verſo ſettentrione, per Monteformoſo, per ſopra il caſtello di Rojo, e continua fino al chè viene interrotta dal Sangro. In una *notitia judicati* del ſecolo iſteſſo ſi leggono ſegnati così taluni confini: *in primis*

(1) *Hiſtor. Caſſin. pag.* 208. (2) *Eod. pag.* 129. (3) *De Origine &c. pag.* 107. (4) *De Origin. etc. pag.* 194. *col.* 2.

mis de ipſa Forca S. Martini , & quomodò badet per media Serra de monte Aquilone , & ab inde quomodo badit in ipſe Serre de monte Juncine , & Serra de monte balbole , & quomodo badit per ipſum montem &c. (1). Il diploma adunque poicchè parla della Serra che ſopraſta al Rubeo , non è dubio , che parli della Serra di Agnone , e volendo ſpingere un lato del territorio , lo eſtende *uſque ad Serram de lu Peſquilu* , o sia in quel tal monte , ove comincia la Serra di Peſcopennataro . Altrimenti avrebbe Oderisio parlato d' una maniera aſſai ſtrana , perchè dalla *Serra* che ſopraſta al Rubeo , fino al caſtello di Peſcopennataro, vi ha buone quattro miglia di diſtanza, d' un territorio variatamente piano, e montuoſo , e pel tratto del quale erano cento confini a ſegnare .

De lo Peſquilu : nell' altro eſemplare : *de lu Peſcio* . La parola „ *Peſclum* ne' ſecoli barbari ſignificò *pietra* . Forſi è antica parola ſannite , perocchè leggesi nelle ſole carte delle regioni degli antichi Sanniti , e per dov' eſſi dominarono . Nelle carte dell' undecimo , e duodecimo ſecolo ſono sinonimi *peſclatura* , e *petratura* : e tuttavia nel Sannio meridionale vive la parola *Peſcone* , per dinotarsi una groſſa informe pietra . L' eſſer il caſtello di Peſcopinnataro poſto ſull' alta cima d' un nudo ed aſpro monte, ſpiega la ragione del ſuo nome , compoſto di due antiche parole , l' una ſannite , e l' altra latina . Col nome di *Peſco* ſono

 chia-

(1) Preſſo il Gattol. *de Origin. &c. pag.* 69.

chiamati negli Apruzzi altri molti paesi, fabricati in siti uniformi, e distinti tra loro dall' aggiunto. *Pescocostanzo*, *Pescoasseroli &c.*

Descendit in ipsam fossam de la Liscе. Nell'informe nostro diplo-
„ ma si fa leggere *di Selisе*: nome che affatto non esiste. In quella contrada vi ha grande abbondanza d' una selce, color bianco marcioso, che si distacca in foglie piane e vaste, a somiglianza della lavagna di Genova, ma lontanamente piu aspra e fragile, della quale si cuoprono, e si lastricano le case. Questa pietra chiamasi *Liscia*. Dapoichè la fonte del Rubeo generosamente sorge dal piè d' un alto monte tutto di tal pietra, ed ivi comincia il territorio di Agnone, tuttora quella profonda contrada si chiama *la Liscia d' Agnone*. E 'l vivente vocabolo corrisponde all'antico usato da Oderisio, del sito che soprasta al Rubeo. In un diploma dell' Imperador Lotario dato al monistero del Cassino si descrivono i confini di alcuni beni, tra i quali, *et pergit directum in Silice ad locum qui dicitur arcu de Pizzoli*: ma nel nostro diploma non è ad equivocare in questo vocabolo, perocchè il nome *Liscia* è nome particolare di cosa esistente.

Et venit in ipsa pescaltura Petriazzorris. Noi abbiam corretto
„ questo nome *Petri Aczonis*, perocchè la voce *Petriazzorris* vanamente si cercherà in qualunque fiasi carta antica. Per contrario il nome di *Azzo*, *Aczo*, *Atto*, fu nome proprio, generale in que' secoli, e nella famiglia de' nostri Conti Marsicani fu spesso ado-

adoprato (1). Nel 1085. *Ego Transmundo Comes filio quondam Alloni Comes* (2). *Ego Atto Epiſcopus*, nel Diploma di Borrello per S. Pietro d'Avellana (3). *Adalpertus filio qm Aczoni. Allu aprucio* (4). Il nome di *Azzo*, *Aczo*, *Atto*, è tutto lo ſteſſo, com' è da vederſi nelle Antichità Eſtenſi del Muratori, *Petri Aczonis*: l' *n* ſpeſſo è equivocata per due *rr* nel traſcriverſi le carte antiche.

Et venit in ipſa peſcaltura de lu Turialetu: in altro piu guaſto „ eſemplare: *de lu Torialem*. Noi abbiam giuſtamente corretta queſta capriccioſa voce, *de lu Cornialetu*, avendocene data ragione gli *articoli* propoſti da' due Comuni ſteſi nel giudizio del 1547. Ed egli è veriſſimo, che ſotto la *pietratura* di Pietro d' Azzone vi ſia tuttora un boſco di Crognali. Non s' ingannò Odoriſio a deſignar per confine un boſco d' una particolar qualità d' alberi. La natura produce nello ſteſſo ſito aſſiduamente le ſteſſe ſue proprie piante, fino al chè la violenta mano dell' uomo agricoltore non vada a diſturbarla. Così nelle carte di allora ſi ſegna per confine: *uſque in quercetu; uſque ad ſalices: & quomodo venit in Cerreto* (5): *& deſcendit in quirquitulum* (6).

(1) *Vedi Tav. Cronol. del Duca di Aquaro.* (2) *Pen. Gattul. de Orig. pag.* 191. (3) *Pen. eumd. pag.* 179. & 147. *col.* 1. (4) *Pen. eumd. pag.* 109. (5) *Dipl. anno.* 1021. *pen. Gattul. pag. De Origin.* 108. (6) *Dipl. Jordani Principi, pen. eumd. pag.* 184. *Et in ipſe Cerreta. pag.* 103. *col.* 1. *Deſcendit in Iuniperitum. pag.* 162. *col.* 2. *Ubi Lecina vocatur. pag.* 180. *col.* 2.

Il Sig. Primario si ebbe in pace, ch' egli dovesse cercar un sito che si chiamasse il *Tornalietto*, persuaso, che tal nome esistesse, e che appartenesse a qualche sito, o contrada. Noi l'avvertissimo, che questa voce era un prodotto dell' ignoranza de' litiganti, i quali dapoicchè in un giudizio, ch' ebbero tra loro nel 1547, si valsero d' altro diverso esemplare del diploma, nel designar i confini del Territorio, in vece di *Tornialetto*, scrissero con verità, *Cornialeto*. Ma piacque al Signor Primario seguitar piuttosto il giudizio degli antiquarj periti datigli da' litiganti, i quali si studiarono vicendevolmente disegnare due diversi monti, lontanissimi tra loro, i quali formassero colle loro rupi una specie di corona di sassi, come il *tornaletto* fa in giro de' nostri letti, ad a queste corone di rupi diedero il nome di *Tornialetto*. La rozza nostra plebbe converte spesso, e contorce le antiche parole, che piu non intende, al senso delle parole, delle quali comprende il significato. Non pensarono certamente nè i Pignatareſi, nè i Rosellani, che 'l *Crognale*, o sia il *Corniolo* da' Latini si dicesse *Cornu*, onde non intendendo perchè nel 1547 scritto avessero *Cornialetu*, ne contorsero il vocabolo in *Tornialetto*, voce viva, ed usatissima. Ma bisognava trovar prima il letto marmoreo, che Omero dà a Giove, o l' altro, ove Giunone seppe addormentarlo,

Τοῖσι δ' ὑπὸ χθὼν δῖα φύεν νεοθηλέα ποίην,
Λωτόν θ' ἑρσήεντα ἴ δ' κρόκον, ἠ δ' ὑακινθον,
Πυκνόν καὶ μαλακὸν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὕψοσ' ἔεργε, &c.

per assegnargli un tornaletto di generosi macigni.

Et

Et deſcendit in ipſum rubricatum flumen in priores fines. Or chi „ penſar mai potrebbe, che l'accanimento della lite aveſſe fatte alterar queſte parole in modo, che ne abbian dovuti ſorgere nuovi nomi, di valle, e di fiume, che al mondo mai non furono? Negli eſemplari alterati del diploma ſi legge: *in ipſum rubricatum flumen in priore finit omnia*. Si è quindi creato un fiume, ed una valle *priore*: quandocchè la vera lettura ſi è *in priores fines*, perchè il Conte Oderisio circoſcrivendo il territorio da lui donato, comecchè comincia dal fiume Rubeo, ritornando a quel termine, onde ſi partì, conchiude *in priores fines*. Queſta formola è cotanto coſtante in tutti i diplomi, e carte di quel tempo, che ſe nel noſtro *ſemi-diploma* mancaſſe, ſarebbe certiſſima nota di falſità. Io addurrò gli eſempj de' pochi, che ho alle mani. Da un diploma di Landolfo, ed Atenolfo principi langobardi, dopo deſcritta la circonferenza d' un vaſto podere dato al mon. del Caſſino, finiſce, *& aſcendente per eodem fluvium uſque ad priores fines* (1). In altro diploma de' ſteſſi Sovrani con Landolfo il giovane del 943: *& aſcendente per eodem fluvio uſque ad priores fines* (2). Così in altro diploma de' ſteſſi Sovrani (3). Così nel diploma di Borrello con tre ſuoi figli Giovanni, Borrello, e 'l noſtro Oderiſio, *& per ipſam viam redit ad primum finem* (4). In altro diploma di Aloara, e Adenolfo, *uſque*

(1) *De Origin. pag.* 46. (2) *Eod. pag.* 52. (3) *Eod. pag.* 61. (4) *Ap. eumd. pag.* 81.

uſque in flumen qui dicitur Garilianu, & aſcendente per eodem fluvio uſque ad priores fines (1). In altro diploma di Laidolfo, *& vadit uſque priorem finem, que dicitur Gradu malu* (2). In altro diploma de' due fratelli Paldolfi, *vadit per ipſe ſerre uſque a prediſtas colupnelle, que eſt prima finis* (3). In una carta di Adelmari Conte del 1035. *De quarta parte fine alia bia, quo badit & conjungit ſe in ipſa bia, que eſt priores fines* (4). In altro diploma di Paldolfo, e Landolfo, *& mittet in ipſum jam nominatum foſſatum quod eſt priore fine* [5]. In altro diploma del 1066 di Riccardo, e Giordano Principi Capuani, *& quomodo aſcendit per eodem rivo uſque in capite, ubi eſt priore fine* [6] Nel diploma di Borrello fratello del noſtro Oderiſio in prò di S. Pietro d' Avellana, dato nel 1069, *& revertitur in priores fines* [7] In altro diploma de' fratelli Todino, e Oderiſio Conti di Valva, della famiglia iſteſſa del noſtro Oderiſio, dato nell' anno 1067: *infra hac fines, fine ſcannum &c., & venit ad ſcannum in priores fines* (8). Mi perſuado, che ſenza piu traſcrivere gl' infiniti altri eſempj, che prontamente addurre potrei, reſterà ciaſcun perſuaſo, che ne' due guaſti eſemplari, che abbiam del diploma, non ſia ad entrar in alcun equivoco, perchè la parola *priores* ſi abbia ad eſtimare ſemplice e pura *adjettiva*, e non

(1) *Pag.* 88. (2) *Pag.* 90. (3) *Pag.* 107. (4) *Pag.* 125. (5) *Pag.* 151. *col.* 1. (6) *Pag.* 167. *col.* 1. (7) *Pag.* 179. *col.* 1. (8) *Pag.* 180.

e non ſoſtantiva: onde ſe ne abbia a dar nome ad un fiume, che non eſiſte, e ad una valle.

In ipſum ſupraſcriptum monaſterium beati S. Joannis: Fino a » queſto punto non leggeſi per lo innanzi nominato il monaſtero: dunque manca la prima parte del diploma, nella quale ebbe Oderisio a dire, che poſſedendo egli il moniſtero di S. Giovanni, *cui tu venerabilis abbas Joannes preeſſe videris. Ideo conſtat &c.* Egli è ben noto, che i monaci formavano conſtantemente i loro *Regeſti*, ne' quali traſcrivevano ogni qualunque ſcrittura, che loro apparteneſſe, togliendone quelle parti, che riputavan ſuperflue, e talvolta non favorevoli a' loro intereſſi. Così nel *Regeſto* di Pietro Diacono, dal qual è traſcritta la copia maggiore delle carte, e diplomi del Caſſino, ſpeſſo ſi vede non regiſtrata la lunga diceria de' limiti de' poderi, e coſtantemente non traſcritte le prefazioni de' diplomi (1). Gli originali diplomi erano agevolmente ſmarriti per gli accidenti ben noti nelle iſtorie, e rimanendo in mano a' monaci i ſoli *Regeſti*, da que' libri ſpeſſo i monaci rimettevano in piedi un finto originale, de' quali ne ſono comparſi in luce ſpeſſe fiate due tutti ſimili tra loro: qual oneſta frode, non ſeppe intieramente naſcondere il diligentiſſimo Abbate Gattola. Erano i monaci coſtretti talvolta ad uſar tal frode, per doverſi di quelle carte avvaler ne' giudi-

(1) *Gattul. de Origin. pag.* 177. *col.* 1. *Hiſtor. pag.* 74. *col.* 2. *pag.* 83. *col.* 1. *pag.* 134. *col.* 1. *pag.* 84. *col.* 1. *pag.* 215. *col.* 1. *&c.*

dizj (1), per garentirſi, o ricuperar i beni una fiata acquiſtati. *Et ad tuis &c. cum introitu ad exactio ſua*. Tutto queſto pez-
„ zo dimoſtra l' ignoranza del ſecolo. In un diploma del 1073 dato in Chieti da Adalberto figlio di Guidone, leggeſi: *Omnia ipſe ſupraſcripte rebus &c. cum introita, & exita illarum* (2). In altro diploma del 1063 di Todino, ed Odoriſio Conti di Balva: *& cum introitu & exitu ſuo* (3). Nel diploma di Berardo nipote del noſtro Oderiſio ſi danno alcuni vaſti fondi al moniſtero di S. Euſtazio colla piena poteſtà *intrandi, & exiendi* (4). Nel diploma di Gualtieri nipote del noſtro Oderiſio del 1083 alla chieſa di S. Nicola di Agnone, *cum introitu & exitu ſuo, & cum omnia quantum infra ſe, vel ſuper ſe habente* (5). Nel diploma di Borrello fratello di Oderiſio del 1069, *& cum viis ſuis intrandi, & exeundi* [6]. In una Carta di Carbone figlio di Foſcone ſtipolata in Iſernia nel 1092, *cum introitu & iſcita ſua, & cum omnia quantu infra ſe, vel ſuper ſe habente in integrum &c.* (7). In altra carta di Tederio figlio di Mainardo del 1045, *cum introitu et exitu ſuo* (8): così in altra di Corbone figlio di Cono del 1050 (9): e così in un diploma di Traſmondo Conte, figlio di Ottone Conte del 1056 ed

(1) *Murator. Diſſertaz. 34. ſopra le antichità Ital.*
(2) *Gattul. de Origin. pag.* 178. (3) *Eod. pag.* 180. (4) *Hiſtor. pag.* 129. *col.* 1. (5) *Eod. pag.* 242. *col.* 2. (6) *De Origin. pag.* 179. (7) *Hiſtor. pag.* 243. *col.* 1. (8) *Preſſo il Gattol. de origin. pag.* 146. (9) *Ivi pag.* 146. *col.* 2.

(1), ed in tutte le altre carte contemporanee. Ed egli sembra che questa formola fosse adoprata da' soli Notai de' Contadi di Marsi, di Sangro, e dell'immediato vicinato. Ond' è che la parola *exactio* si deve leggere *exitu*.

Unde ad manus nostras &c. Questa totale traslazione di dominio, e rinuncia in prò del *donatario* della cosa donata, siccome leggesi in tutti i diplomi, e carte, così non è a dubitarsi, che fosse una mera formola, contraria tutta alla mente del donante, alla verità delle cose, ed all'osservanza della legge, colla quale si viveva. Per ciò, che proponiamo, giova riflettere sopra ciò che saremo per dire.

Si ego supradictus Oderisi &c. a possederia facere hominem antistare: questo pezzo, o è molto guasto, o è molto barbaro. Paragoniamolo intanto colle simili formole usate nel secolo istesso, e da' Principj della stessa famiglia. In un diploma di Trasmondo Conte figlio di Ottone Conte, dato in Penne nel 1085. *Et obligo me ego qui suprascripto Trasmundo Comes, vel meis heredibus tibi &c. contra omnes homines antistare, & defendere debeamus, & si adqualibet homines antestare, & defendere non potuerimus, aut non voluerimus, aut si exinde tollere vel minuare presumpserimus, tam nos quam ipsa qualibet heredum nostrorum, aut qualibet homine de ipso S. Monasterio sciat se &c. & supra componamus pena auro libre decem milia, & argenteum li-*

(1) *Ivi pag. 155. col. 1.*

libre viginti milia, & poſt pena ſoluti, que eſt vero hac cartula judicationis, ſeu tradicionis. (1). In una carta di Sanſone figlio di Adelberto, data in Penne nell' anno 1080. *Et obligo me ego predicto Sanſo, vel meis heredibus in ſupraſcripto monaſterio &c. defendere, & anteſtare ab omnes homines, & ſi non potuerimus defendere, aut non voluerimus, aut exinde aliquid tollere vel minuare preſumpſerimus, aut contra hac cartula aliqua cauſacionem mitterere queſierimus, ut componamus ego preſato Sanſo vel meis heredibus ſolì novientos in ſupraſcripto moniſterio &c.* (2) Nell' anno 1069 il Conte Borrello fratello di Oderiſio s' impone la pena, *ſubjacemus pena compoſitionis librarum auri mille* (3). Nell' anno 1056 Traſmondo Conte figlio di Ottone Conte di Chieti s' impone *pena auri libre mille* (4). Corbone figlio di Cono nel 1050, *Aſlum in Aprutio*, oggi Teramo, s' impone la *pena auro mancoſi quinquemilia* (5). Nell' anno 1021 Adelperto figlio di Aczone ſi coſtituiſce la pena *auro libre octuaginta* (6). Nel diploma di Borrello Conte coll' intervento de' tre ſuoi figli, tra' quali era il noſtro Oderiſio ſi legge: *de quibus repromittimus & obbligamus nos Borrellus, & Ruta, & Borrellus, & Johannes, & Oderiſi noſtris heredibus ad ipſa eccleſia, & ejus rectoribus, ut hoc defendere, & antiſtare ab omnibus hominibus debeamus: quod ſi defendere & antiſtare noluerimus,*

aut

(1) *Pen. Gaiul. de origin. pag.* 191. (2) *Eod. pag.* 182. (3) *Eod. pag.* 179. (4) *Eod. pag.* 155. (5) *Eod. pag.* 146. (6) *Eod. pag.* 109.

aut per quemlibet ingenium retornare, removere, seu subtrahere quesierimus, mille solidos constantinopolitanos nos qui supra nominati S. Benedicto componere obligamus, & per inviti taceamus, & sub anathema simus, de colludio autem si a vos pulsati fuerimus ad evangelia nos vobis satis faciamus &c. (1). Nell' anno 1026 Oderisio Borrello avo del nostro Oderisio si obbligò, che se *non fecerimus, & non observaberimus, & non compleberimus, vel si exinde aliquid minuare vel tollere quesierimus, vel si an cartula de quibus continet refutare temptamberimus, tum ille qui talia agere presumpserit componere, & dare obligamus, oc est aurum optimum monete libres centum tivi Petri presbyteri &c.* (2) In un diploma di Borrello, e del nostro Oderisio, che congiuntamente donarono una chiesa co' di lei beni sita in Agnone, al monistero di S. Pietro d' Avellana, si legge una nuova forma di donazione *per venditionem*, per la fermezza della quale si costituirono la pena in questa forma. *Et post a dupla, & remeliorata supra jam dicta, & copr. cum de causis & clef. q. d. subtrasserit bobis in eodem loco parte dare obligamus centum libras auri mun. de colludio autem si ad bos pulsati fuerimus ad dei evangelia legibus bobis satisfaciamus* (3). Il diploma è dato in Agnone, e non è sottoscritto da' due Principi.

De auro mundo libras centum. Nel diploma di Borrello e di Oderisio dato in Agnone benanche si parla *de auro mundo* (4).

Cor-

(1) *Histor. pag.* 128. (2) *Eod. fol.* 239. (3) *Eod. pag.* 241. (4) *Histor. pag.* 241.

Corbone figlio di Foſcone di Agnone nel 1092 parla benanche *de auro mundo* (1). Borrello avo del noſtro Oderiſio nel 1026, *aurum obtimum monete libros* (2). Rinaldo Conte di Marſi figlio di Aczone nel 1021, *auro libre octaginta* (3). Nell' anno 1050 in Teramo, Corbone figlio di Cono, *pena auro mancoſi quinquemilia* (4). Traſmondo Conte figlio di Ottone nel 1056, *pena auri libre mille* (5). Borrello Conte fratello del noſtro Oderiſio nel 1069, *pena compoſitionis librarum auri mille* (6). In una carta di Rodegari figlio di Rochildi, *mille ſolidos Beneventanos* [7]. Giſolfo Conte di Teano, *ducentos ſolidos aureos bizanzeo* [8]. Giovanni Conte di Pontecorvo, *ſex libre de dinari* [9]. Giovanni Abate di S. Salvadore di Teano, regnando i tre Paldolfi, *hoc eſt una libra de argentum bonum cineracium* [10]. In altri diplomi ſi fa ſpeſſo menzione delle monete bizantine. La minaccia che facevano gli autori delle donazioni, ed a loro ſteſſi, ed a' loro eredi, ed agli eſtranei, di non dover aver parte *in Prima Reſurrectione* è anche univerſale ne' diplomi de' noſtri principi Marſicani, e di Sangro.

Ego Guida judex, & notarius. Actum in territorio de Sanguine.

„ Non ſembra doverſi dubitare, che queſte carte ſcritte da' Con-

ti

(1) *Eod. pag.* 243. (2) *Eod. pag.* 239. (3) *De orig. pag.* 102. (4) *Eod. pag.* 109. (5) *Eod. pag.* 147. *col.* 1. (6) *Eod. pag.* 155. *col.* 1. [7] *Eod. pag.* 179. [8] *Eod. pag.* 84. *col.* 2. [9] *Eod. pag.* 170. *col.* 1. [10] *Hiſtor. pag.* 310. *col.* 2.

ti Marſicani, di Sangro, e di altri Contadi, difficilmente ſi poſſano caratterizzare come veri e poſitivi diplomi, perocchè veggonſi coſtantemente ſtipolate, come ſe carte di uomini privati ſi foſſero, colla preſenza di un Giudice, e de' teſtimonii. Egli è vero, che abbiamo ben molti diplomi di Principi aſſolutamente ſovrani, ne' quali veggonſi talvolta adoprate aſſai maggiori ſolennità: e ſpecialmente nel ſecolo normando. Ma ne' diplomi de' Principi de' principati langobardi di Benevento, Salerno, e Capua, non veggonſi ſegnati teſtimonj, nè vedeſi l'intervento e preſenza d'alcun Giudice. Io ho ſoſpettato però, che queſti Conti, quantunque Principi, e ſudditi con tuttocciò a Principi langobardi, aveſſero nelle loro corti, ciaſcuno per proprio ſuo ſervizio, un Notajo, e Giudice. Oderiſio Borrello padre del noſtro Oderiſio nel 1026 nel fondar S. Pietro d' Avellana: *Et te Bonì judice & notario ſcribere rogabimus. Actum in Sangrum &c.* (1). Circa 'l 1065 Borrello e 'l noſtro Oderiſio fratelli: *Te Joannes judice & notario ſcrivere rogabimus in caſtro Anglone feliciter* (2). Berardo figlio di Giovanni, e nipote d' Oderiſio circa 'l 1070: *Quam taliter te Joannes judice & notario ſcribere rogabi, intus caſtro qui vocatur Friſilone, feliciter* (3). Borrello fratello del noſtro Oderisio nel 1069: *Ego benedictus judex & notarius per rogum ſupraſcripti Borrelli hanc cartam*

(1) *De Origin. pag.* 179. (2) *Hiſtor. pag.* 239.
(3) *Eod. pag.* 129.

tam ſcripſi. Actum in Sangro feliciter (1). Ma nel 1085 Gualtieri figlio di Borrello, e nipote di Oderisio, uſa diverſa formola, perocchè dopo eſſersi detto in fine del diploma: *Quam & per rogum ſupraſcripti Welterio ac cartula ſcriſi ego qui ſuper Benedictum judice & notarius. Actum in Sangrum indictione ſupraſcripta feliciter:* siegue la ſottoſcrizione di Gualtieri, e di tre teſtimonii, ed indi. *Ego qui ſupra Benedictum judice & notharius complebi, & finibit &c.* (2). Ma così i noſtri Conti di Sangro, come i Conti Marsicani, d'*Aprucio*, di Valve &c. ſtipolavano *per rogum*: ed i ſteſſi teſtimonii ſpeſſo dicono ſottoſcrivere *rogati*. Reſta finalmente ad oſſervare, che generalmente queſta ſorta di carte ſono ſottoſcritte da tre teſtimonii, ed in alcuna il Principe donante non ſottoſcrive, com' è nella carta di Berardo figlio di Giovanni [3]: ſe pure tal mancanza non derivi da' riſparmii di fatiga de' monaci, autori degli originali, che abbiamo.

Or queſta cotanta uniformità di eſpreſſioni, non è lieve indizio, che la carta, della quale trattiamo, ſia molto ſoſpetta, e ſpecialmente perchè vedeſi ſcritta da un Notajo, e Giudice, diverſo da coloro che ſcriſſero le altre carte contemporanee dello ſteſſo Oderiſio, di Borrello di lui fratello, e de' dilui nipoti, ſcritte tutte in Sangro, Agnone, ed altre terre di quel vicinato. Ma che la carta punto non ſia l'intiero diploma, non è dubbio, quando ſi rifletta ſu di ciò, che pria d'eſpors' il diploma, ſi è detto. CA-

(1) *De Orig. pag.* 179. (2) *Eod. pag.* 243. (3) *Hiſtor. pag.* 129.

CAPITOLO QUINTO.

Le donazioni de' beni fatte alle chiese non trasferirono alle chiese nè proprietà, nè mile dominio.

Esigge la controversia, che abbiamo alle mani, che si rifletta per poco sulla natura delle donazioni, che ne' secoli langobardi, non meno i Principi, che i privati cittadini, facevano ed alle chiese, ed a' monisteri, ch' essi fondavano. In ciascuna di tali donazioni si leggono *clausole*, ed espressioni tali, onde ciascun resti leggiermente persuaso, che la nuova chiesa, o 'l nuovo monistero effettivamente acquistati avesse que' tali beni donati, con quella pienezza di dritto e dominio, che l' uso delle leggi romane, dopo 'l secolo duodecimo, alle chiese, ed a monisteri permise. Ma la cosa andò tutta altrimenti. Io dunque, restringo l' esame, che fare intendo a' soli monisteri, e chiese, che da qualche Principe, o privato cittadino furon fondati e dotati, negli anni ne' quali il dritto langobardo pienamente tra noi visse.

I monisteri, che si fondavano da' Principi, o da' privati cittadini di que' secoli, comunque largamente dotati, arricchiti, popolati di monaci, e governati da un Abbate, rimanevano purtuttavia nel possesso, e dominio del fondatore, e de' di lui eredi, così come ogni altro proprio bene privato. Ne sono infiniti gli esempj nella Cronaca dell' Ostiense: e 'l Gattola ne ha publica-

ti i diplomi. Ma ſenza uſcir di caſa, come ſuol dirſi, ſiaci lecito produrre l' eſempio che ſiegue. *Ideoque ego domnus Burrellus filius quondam Oderiſi Comitis, & Joannis, & Burrellus, & Oderiſi filii ſupradicti Borrelli, qui ſunt habitatores in caſtro de Petra habundanti declaro nos habemus unum monaſterium cum vineis & terris & campis & ſylvis cum aquis & pratis infra finibus de Petra habundanti, & congruum habemus nos offerire in monaſterio B. Benedicti Montem Sanctum Caſtro Caſino pro redemptione anime noſtre. Sed dum intellexit Ruta uxor mea cepit me ſimpliciter poſtulare pro quarta parte quam inde legibus eſt perceptura per ipſum ſuum Morgincaph, quia a me ipſo datum & traditum eſt alia die noſtre copulationis &c.* (1). Queſto moniſtero di S. Euſtazio di Pietrabbondante fondato dalla famiglia de' noſtri Principi, nell' anno 1067 aveva avuta donazione di vaſti fondi da' fratelli *Raynaldo*, *Berardo*, e *Traſmondo* figli del Conte (forſi) Attone: il diploma de' quali Principi è dato, *Actu in Petrahabundanti feliciter* (2) colla clauſola, *& nulla exinde reſervabimus portionem requirendi, neque quartam de uxori noſtre, nec alicujus alteri homines &c.* Ma poichè il moniſtero ſi apparteneva al dominio di Borrello, la Conteſſa Ruta vi rappreſentava il ſuo Morgincap, coſtituitogli ſulla quarta parte de' beni del moniſtero, ed i figli la legittima, non

(1) *Pen. Gattul. Hiſtor. Caſſin. pag.* 127. (2) *pen. Gattul. Hiſtor. pag.* 129.

non oſtanti che nelle carte de' *fondatori*, e de' poſteriori benefattori, ſi parli di donazioni dirette alla chieſa, ed a' monaci, traslative di dominio.

Queſta verità ſi legge ſcritta in quanti diplomi ſono paleſi finora nelle raccolte del Muratori, del Gattola, dell' Ughelli, ed altri ſcrittori. Non rincreſca però legger alcuno tra' moltiſſimi eſempj, che ne dà il grande archivio del Caſſino. Nell' anno 1072. *Ideoque ego Geffridus Ridellus gracia Dei Conſul & Dux civitatis Cajete &c. Declaro me legaliter habere civitatem Ponticurbo &c. que non procul a jamdicto caſtro eſt conſtructum unum Monaſterium in loco Bagnarola vocabulo S. Benedicti, infra fines de jamdicta civitate, que ipſum caſtellum cum jamdicto Monaſterio datum habeo [ad] Johanne Iſergniſe fidelem meum ad ejus poteſtatem ſecundum legem, faciendique ei, ejuſque heredibus quecumque eorum placuerit. Que nunc ipſum fidelem meum compulſus inſpiracione divina, & ipſum Monaſterium cum omnia ſua pertinencia dare cupiebat in S. Eccleſia & Monaſterio B. Benedicti, que ſita eſt in Caſini montis Caſtro &c. Idcirco ego qui ſupra Johanne Iſargniſe ambobus ſimul pro redemptione animabus noſtris, noſtrorumque parentum, etiam jugalibus noſtris &c.* (1) Queſto Giovanni d' Iſernia figlio di Dodone nello ſteſſo anno 1072 ſi dice *fondatore* di S. Benedetto di Bagnarola, e ſi dice *Abbate co' ſuoi Monaci* nel moniſtero da lui fondato, che col

 con-

(1) *Pen. Gattul. Hiſtor. fol.* 264.

conſenſo del Sovrano Signore dona poi al Caſſino, per redenzione dell' anima ſua, e di ſua moglie (1). Non è intanto a tacerſi, che queſto moniſtero di S. Benedetto di Bagnarola, del quale Giovanni d' Iſernia ſi dice *fondatore*, ed *Abbate*, nel 1050 da Leone figlio di Saſſo ſi dice, ch' era *ſub potentia domni Guidoni Caputi, quem preeſt modo ibidem abbas domnus Johannes presbyter & monacus, & magnus Rector cum fideliſſima congregacione* (2): Negli anni ſteſſi, ebbe una donazione di terre da Giovanni Conte, figlio di Landolfo Conte (3). E con tutto ciò lo ſteſso Giovanni d' Iſernia in qualità di Abate, e Rettore del ſuo moniſtero nel 1062 ſi vende liberamente un pezzo di terra del ſuo moniſtero, per cui *completum habeo apud nos receptum precium a te qui ſupra Petri emptor, hoc eſt uncia una de argentum bonum cineracium* (4). L' Abate Giovanni d' Iſernia coſtituiva nel ſuo moniſtero un altro *Abate*, che governaſse i monaci: e vediamo che nel 1062 eravi l' Abate Loidolfo, e nel 1063 Andrea. Queſto Abate Andrea coll' intiera famiglia di ſette monaci, *per juſſione domini Johannis Abbati, qui eſſe videtur rector, & gubernator de monaſterio S. Benedicti in loco qui dicitur Balnarola*, offre ſe ſteſso, il moniſtero, ed i beni dotali del moniſtero, all' autorità del moniſtero del Caſſino (5): al qual atto concorſe dipoi Goffredo Ridello, che ſi diſ-

(1) *Ibid. col. I.* (2) *Ivi pag. 265. col. 2.* (3) *Ivi pag. 266. col. 1.* (4) *Ivi pag. 266. col. 2.* (5) *Ivi.*

diſse padron proprietario del moniſtero, e di averlo egli donato a Giovanni d' Iſernia.

Landolfo Conte di Teano nell' anno 1020 fondò il moniſtero di S. Giovanni in Teano, *que at cluſa dicitur* (S. Giovanni a Chiuſa): fia bene legger le parole del diploma. *Ideoque jamphatus Landolfus gratia Dei Teanenſis Comes &c. declaramus nos habere jam dicta eccleſia S. Johannis Baptiſte, que noſtra rebus eſt propria, &c. & in ipſa eccleſia S. Johanni Dei nutu & inſpiratione monaſterium fecimus, ut diximus in ea ratione et ordine, ut ſemper Congregatio monacorum ibi permaneat, &c.* Siegue la lunga deſcrizione de' beni aſſegnati al moniſtero, *et ipſa eccleſia cum omnibus ſupraſcriptis ſuis pertinentiis habere debeat in poteſtate Johanne venerabile Sacerdos et monachus, atque a nobis electus et firmatus Abbas cunctis diebus vite ſue, et ejus ſucceſſoribus ad ſuam et fratrum hutilitate &c. dictus Johannes presbyter venerabilis et monachus, qui jam a nobis ibi preordinatus eſt Abbas et rector licentiam habeat cum ceteris fratribus, et cum noſtra voluntate et de noſtris heredibus in ipſo monaſterio ordinare rectore et abbate etc.* (1). Queſto iſteſso moniſtero così fondato, negli anni 22 di Landolfo, 18 di Paldolfo, e 3 di Landolfo apparteneva in proprietà alla Conteſsa Radelgarda: *Ego Radelgarda, que ſum uxor nominati domini Atenolfi Comitis, & filii bone memorie Potoni, declaramus nos habere rebus infra*

(1) *Dipl. pen. Gattul. Hiſtor. Caſſin. pag. 43. col. 1.*

finibus Teanenſe civitatis loco ubi cluſa dicitur ubi eccleſia S. Johannis conſtructa eſſe videtur mihi qua ſupraſcripta Radelgarde Comitiſſe pertinentes per ſcriptum Morgincap , quod mihi datum eſt , traditum eſt a nominato viro meo cum lejem , & pro aliis meis racionibus &c. Aſsegna Radelgarda altri ſuoi beni al ſuo moniſtero di S. Giovanni , e tutto poi intieramente il dona al Convento di Suore di S. Maria in *Cingla* (1). Nell' anno poi 1070 , Gilberto figlio d' Eriberto , dice aver avuto tralle doti di Aduiſa ſua moglie , coſtituitegli da Riccardo Conte di Cajazzo zio d' Aduiſa *hec ſunt predicte rebus infra fines Teanenſis civitatis loco ubi dicitur cluſa , inter quas habeat monaſterio S. Johanni , qui eſt ſuper ipſu caſtellu qui dicitur S. Johanni at cluſa cum rebus , terris , et vineis , cultum , vel incultum , mobile atque immobile pertinentes ejuſdem prefati monaſterii :* e poicchè il moniſtero era ſtato deſerto da' monaci , perciò lo dona al convento di Suore di S. Maria *in Cingla* (2). Ma queſta riſoluzione di Gilberto non fu da' dilui eredi oſservata , perocchè noi vediamo , che nell' anno 1098 Arnaldo di Buſcione dona un territorio al moniſtero di S. Giovanni a Chiuſa , al quale preſedeva Giovanni prete , e monaco co' ſuoi monaci (3).

Negli anni 48 del principato di Pandolfo , e 25 di Landolfo. *Saxo , Falco , Alſeri* , e Giaquinto , e le donne Daga , e Rodel-

(1) *Ivi pag.* 30. *col.* 1. (2) *Dipl. loc. cit. pag.* 42.
(3) *Ivi pag.* 44. *col.* 2.

delgrima *commorantes in civitate Larino declaramus nos habere unum monaſterium conſtructum vocabulo S. Marie* con moltiſſimi beni, e 'l donano al Moniſtero del Caſſino (1). Cinque anni prima, *Madelfrid Comes decla o me havere duo ſorti in Monaſterio S. Marie quod conſtructum eſt in finibus Larinenſium in loco Aurole, et congruum havere ſorte in ipſe territorie de Torocalvo, et in Guadulie, et in Lucerini, et in caſali Fantaſi, que mihi pertinet a pars domini Madelfrid barbuto, qui fuit Comes, et Ciano meo per cartule firmate retinet una a pars baſſoni fil. Mancuſi, et una a pars Johanni, et Rodelgardi germani et fil. quodd. Regilii qui fuit diaconus, qui fuit fidelibus ſuis, modo vero congruum eſt ille donare Falconi filii quodd. Benedicti etc.* (2). Non erano però i ſoli *Saxo Falco &c.* i padroni dell' intiero moniſtero, perocchè 14 anni dopo la donazione fatta da coloro, Giovanni figlio di Leudogardo diſſe. *Inſuper et declaro me habere inclitam octabam partem in ipſa eccl ſia vocabulo S. Marie que fundata eſt in eodem loco Aurole, que a novo fundamento conſtruxit Filippus presbyter et monachus, et cum inclitam octabam portionem de omnia que in eadem eccleſia pertinet*: riſolve donar queſta ottava parte al Moniſtero di S. Benedetto di Larino, *ſed audientem illud Adelgaita uxor mea, valde me exorare cepit, ut quartam ſuam quod inde perceptura eſt: &c.* (3).

Dall'

---

[1] *Dipl. pen. eund. pag.* 131. [2] *Dipl. pen. eund. pag.* 132. [3] *apud eund. fol.* 134.

Dall' iſtoria del Moniſtero di S. Maria di Larino rileviamo, I, che all' eredità del prete Pietro erano ſucceduti molti coeredi. II. Che 'l Conte Malfredo era ſucceduto alle porzioni de' figli di Regilio, come Signor Sovrano di coloro. III. Che dell' ottava parte di Giovanni ſpettava la *quarta uxoria* a Adelgaita ſua moglie. Dunque le donazioni di prete Pietro non trasferirono dominio veruno alla chieſa, nè privarono i dilui eredi della legittima ſucceſſione a' dilui beni. Tutta la molta robba di queſta chieſa cola finalmente in ſacca del Conte, Malfredo, che ne fece una carta di cenſo a 58 anni a Montecaſino, col peſo d' una ridicola preſtazione al Prepoſito, o ſia Priore dello ſteſſo moniſtero di S. Maria (1): e 'l Conte nel coſtituir quella ſpreggevole preſtazione, diſſe farlo *pro largitate Genitoris mei*. Da queſta infinitamente minima preſtazione di cenſo, ben ſi vede, che nè le chieſe, nè i monaci acquiſtaron allora nè pieno utile dominio, nè poſſeſſo de' beni, che alle chieſe, e moniſteri ſi donavano.

Non rincreſca riflettere ſull' iſtoria del moniſtero de' Benedittini di S. Maria *de Cellis* in territorio di Carſoli. Era queſto moniſtero ſtato fondato da' Conti di Marſi, onde nel 1060 appartenevaſi a Sigiſmondo Conte, figlio di Berardo Conte. Sigiſmondo il ſottopoſe all' autorità dell' Abbate di Monte Caſſino, ed allora noverò tutti i vaſti beni del moniſtero. Abbiamo l' *inventa-*

[1] *Carta pen. eund. pag.* 133. *col.* 1.

tario de' beni ſteſſi fatto nell' anno 1400, nel quale ſono numerati tutti i beni donati da' Conti di Marſi colla rendita, che da que' tali fondi il moniſtero eſiggeva. *In primis habet monaſterium hortum unum pro oneribus neceſſariis pro uſibus Fratrum. Item feudum Marie Joannis de collibus, debet dare in feſto Paſche & S. Marie Auguſto bucillatas duas ad menſuram Fratruum* (1). *Item feudum Andrea Philippi, debet dare in feſto Paſche Reſurrectionis & S. Maria de Auguſto bucillatos duos per feſtum qui debent eſſe panes quinque per bucillatum ad menſuram Monachorum. Item feudum Floriana, debet dare annuatim in feſto Reſurrectionis & S. Maria de Auguſto & Natalis domini buccillatos duos ad menſuram Monachorum ſeptem panes pro buccillata. Item feudum Rubii Sambuci debet dare in ſingulis feſtis ſupradictis quolibet feſtos duos buccillatos pro quolibet ſex panes ad men-*

(1) Ne' ſecoli ne' quali ſurſero, e crebbero i monaci, tutto fu milizia ed armi: il loro iſtituto fu modellato ſull' eſatta dipendenza militare. Quindi vediamo continovarſi tra' monaci l' uſo del vocabolo militare *Buccellatum*, ch' era appunto il pane militare, fatto in modo di cerchio, e biſcotto, e di peſo di *ſei once romane*. Spartian. in Peſcenn. *Piſtores ſequi expeditionem prohibuit, Buccellato jubens milites, & omnes contentos eſſe.* Ammian. Marcellin. lib. 7. cap. 17. *Frumentum ad uſus diuturnitatem excoctum, Buccellatum, ut vulgo appellant, humeris impoſuit libentium militum.* Paulin. epiſt. 36. *De Buccellato chriſtiana expeditionis, in cujus procinctu quotidie ad frugalitatis annonam militamus, panes quinque tibi miſimus.* Uſavaſi queſta ſorte di pane, e da' ſoldati, e da' naviganti. Nella noſtra coſtiera di Amalfi dappoichè tutte quelle popolazioni furono ne' ſecoli ſcorſi inteſe alla navigazione, turtora è in uſo non manifatturarſi altrimenti il pane, che nell' antica forma del *Buccellato*, coſicchè per adoperarlo, uopo è bagnarlo nell' acqua. Credeſi che la parola *Buccellatum* derivaſſe da un genere di ſcodella, nella quale ſoleva bagnarſi tal biſcotto: altri la derivano dalla parola *buccella*, morſelletto. Il pane che dagl'Imperadori ſolevaſi diſtribuire al popolo romano, nell' età di Teodoſio, ebbe l' ugual figura di corona, e ſi diſſe ugualmente *Buccellatum*.

menſuram Monachorum [1]. Dal chè chiaramente ſi ſcorge, che dall' acquiſto de' cotanti vaſti beni, che i monaſteri tuttogiorno facevano, altro in vero non acquiſtavano, che 'l dritto di percepirne pochi alimenti, ma non mai l' intiero vero utile dominio.

Queſto che noi diciamo ſi ravviſerà invariabilmente vero, ſe ſi rifletta ſul diploma, che Oderiſio Borrello nell' anno 1026 diede per la fondazione di S. Pietro d' Avellana. Egli dona un territorio di cinquemila moggia, e quanto maggiormente vaſto ſi trovi: indi un altro vaſto territorio miſurato per lungo *dd tricenti quadraginta, & a pede dd centum ſeptuaginta abe finis ex omni parte terram que mihi remanſit &c. et ipſe ſupradicte rebus infra predicta finis cum terris et binzis cum pomis et arboribus &c.* Ma tutti queſti vaſti fondi non furono punto donati in vero, perchè nel principio del diploma aveva dichiarato il Conte, che avendo egli chiamato il venerabile Pietro *Sacerdos, et monachus, et inde eum Abbas conſtituimus, ut ibidem monaſterium conſtruxiſſet, et cetum monachorum famuli Dei ibidem coadunaſſet, et conceſſimus ad locis ipſius neceſſaria ſuper elementum, ut Chriſtique ſervorum in ipſum Monaſterio ſine indigentia ſervituri adbet ancium perennem ſupſidium propria hereditate, que eſt ad ipſa fonte de Obellana, et eſt infinito per finis*, e proſiegue a diſegnare i ſuoi poderi (2).

Dun-

[1] *Document. pen. Gattul. Hiſtor. Caſſin. ſacul. VI pag.* 222. *&* 223. (2) *Hiſtor. Caſſin. pag.* 238. *col.* 2.

Dunque non è ad entrar in equivoco: il Conte obbligò preſsocchè l' intiero ſuo padrimonio, che allora aveva, per dover preſtar *gli alimenti* all' Abate Pietro co' pochi monaci, che adunerebbe: ma non è già, che donaſſe quel vaſto ſuo patrimonio alla chieſa, e nuovo moniſtero dell' Avellana: malgradocchè il moniſtero da lui eretto, foſse così tra' beni ſuoi patrimoniali, come ſarebbe ſtata una caſa da lui fabricata per ſuo diporto. Ed egli è da notarſi, che Oderiſio Borrello dichiarò che 'l ſuo moniſtero d' Avellana non ſarebbe ſottopoſto giammai ad alcuno, *neque ſuo epiſcopus, neque ſupditus monaſteriis, neque ulle perſone, niſi ſoli Patri, & Filii, & Spiritu Sancti, cui omnia ſubgeſta ſunt, ut nullus alius ibi dominetur, vel judicetur, niſi Nos, vel genus noſtra legitima maſculini.*

Quindi è che cotali monaſterj con tutti i loro beni paſſavano nella vera eredità delle famiglie de' fondatori, ſi dividevano tra i coeredi, preſtavano la quarta *uxoria*, e ſull' intiero fondo del moniſtero, e ſulle quote parti, come ſe non mai que' tali beni alle chieſe, ed a' monaſteri foſſero ſtati donati. Quindi è che nel 1061 Giovanni, ed Ugone figli di Pietro, ed Azzone figlio di Azone, avendoſi diviſo per parti un comune moniſtero, ſi riſolſero ſottoporlo al Caſſineſe: *Actum in Marſi* [1]. Lo ſteſſo Ugone con particolar carta offre la ſua porzione al moniſtero del Caſſino: *hoc eſt totam & integram meam portionem, que*

[1] *Eod. pag. 226. col. 2.*

que mihi eſt pertinentes ſecundum meis rationibus de una eccleſia vocabulo S. Benedicti que eſt congregatio de virorum monachorum, & eſt conſtructa in loco quod Paſcuſanu vocatur, una cum terris, et vineis, &c. [1] Nel modo iſteſſo Bernardo Conte d' Iſernia figlio di Laidolfo Conte, nel 1064 diſpone del ſuo moniſtero di S. Marco in Carpinone, *declaro me habere monaſterio meo eum omnibus ſuis rebus, quem a nobo fundamento conſtruximus &c.* [2]. Così Nobilone Conte nel 1070 diſpone d' un ſuo moniſtero, *quia habeo unum Moniſterium quod conſtructam, et dedicatum eſt in honore Dei, et S. Euſtatii, &c.* [3], e nell' anno 1074 dice, ch' egli poſſedeva altre quattro chieſe *cum omnibus pertinentiis earum*. Nell'anno 1093 Raynaldo Conſole, e Duca di Pontecorvo diſpone d' *una eccleſia et monaſterio vocabulo S. Pauli Apoſtoli, que ſita eſt infra fines de jamdicta civitate, que mihi eſt pertinentes pro meis racionibus* [4].

Nell' anno 1093 moltiſſimi figli di Arnolfo donano a Montecaſino *monaſterium noſtrum, quod habemus in Ducatu Spoletano in loco ubi dicitur Civitella, & alium monaſterium in honorem Domini Salvatoris &c.* con legge di non poter nulla vendere, concedere, o alienare, *quod ſi aliquis Abbas ita non obſervaverit &c. ſuper poteſtate noſtrorumque heredum eveniant &c.* [5]. E come ab-

(1) *Ivi, fol.* 227. *col.* 1. [2] Preſſo Gattola *lib. cit. pag.* 228. (3) Preſſo lo ſteſſo *pag.* 282. *col.* 1. *et* 283. *col.* 2. (4) Preſſo Gattula *lib. cit. pag.* 294. *col.* 1. (5) *Gattul. de Origin. Juriſdict. pag.* 208.

abbiamo premeſſo, ſono in ciò infiniti e indubitabili gli eſempli (1). E ſono altresì triviali, ed infiniti gli eſempj, che i monaſteri fondati da' Principi, o anche da' particolari cittadini, quantunque popolati di monaci, e donati ed arricchiti di vaſti fondi, colle clauſole le piu efficaci a poter trasferire il dominio della coſa donata, reſtavano purtuttavia nel pieno dominio e poſſeſſo del fondatore, e de' dilui eredi, non acquiſtando la chieſa, il moniſtero, ed i monaci altro, che un *dominio utile precario* in una ſtabilita quantità de' frutti de' beni donati, ſenzacchè la proprietà de' beni donati si diminuiſſe punto nella perſona del fondatore, e donante, e de' loro eredi.

E poichè queſti moniſteri quantunque fondati e dotati, e popolati di monaci, rimanevano pur tutta via nel vero ed effettivo patrimonio del fondatore, e di ſua famiglia, quindi è ſpeſſo, come ſi è oſſervato, che diviſa l' eredità in piu perſone, ſi vede appartener il moniſtero per diverſe porzioni a diverſe perſone. Non rincreſca vederne altri eſempj, oltre i già veduti. Il moniſtero di S. Eraſmo di Gaeta nel 1079 apparteneva per una porzione a Giovanni figlio di Ugone Conte. *Inſuper tradidimus &c. tota & integra noſtra porcione de Monaſterio S. Eraſmi Mar-*

(1) Vedi preſſo 'l Gattola *Hiſtor. Caſſin. pag.* 83. *col.* 1. *pag.* 141. *pag.* 214. *col.* 1. *pag.* 215. *col.* 1. *pag.* 215. *pag.* 227. *col.* 1. *col.* 2. *pag.* 311. *col.* 1. *pag.* 321. *col.* 2. *De Origin. et progreſſ. pag.* 157. *col.* 2. *pag.* 170. *col.* 2. *pag.* 208. *col.* 1. *&* 2. *etc.*

Martyr Chriſti, quod ſitum & conſtructum eſſe videtur in civitate Formiana &c. (1) E' da rifletterſi ſulla donazione, che Azolino figlio d' Iperino fece nel 1020 in Teramo d' una quarta parte d' una ſua chieſa, perocchè dopo aver adoprate le formole, che piu valeſſero a poter trasferire il dominio, conchiudel, *et ipſa ſupraſcripta quarta porcione de ipſa eccleſia oportum fuerit bindere, et donare, aut concambiare non abeatis licentia et poteſtate nec bindere, nec donare, nec concambiare ſe a meis heredibus ec.* (2). Vale il dire, che malgrado la donazione, ch' egli faceva, il dominio e poſſeſſo della quarta parte della chieſa colla quarta parte de' ſuoi beni dotali, rimaneva in ſuo potere, e paſſar doveva in potere de' ſuoi eredi. Deodato figlio di Riccardo nel 1046 dona a S. Pietro d' Avellana *medietatem de una mea eccleſia* (3). Chi deſidera infiniti eſempj che dimoſtrano il vero dominio, che continuò ne' fondatori, e loro eredi, delle chieſe, e monaſterj, diviſi in due e piu porzioni tra i *coeredi*, ne reſterà largamente ſatisfatto, ſe rivolga le opere del Gattola, le Cronache del Caſſino, del Volturno, di S. Sofia, ed altri monumenti di ſimil genere.

Non si tralaſci però riflettere ſull' iſtoria del moniſterodi S. Paolo di Pontecorvo. Nell' anno 998, o 999, *Guido domini providentia Comes hujus civitatis Pontecurbu*, figlio di Atenolfo Conte,

(1) *Hiſtor. Caſſin. pag.* 268. (2) *Eod. pag.* 141. (3) *Ivi pag.* 240. *pag.* 268. *col.* 2.

te, e nipote di Atenolfo Principe, fonda il moniſtero, e l' arricchiſce di vaſtiſſimi fondi, vi coſtituiſce Giacomo in Abbate co' ſuoi monaci: dà loro le leggi: e per i fondi loro aſſegnati dice. *Sed hec noſtra promiſſio permanente, & omnia que ſuperius legitur in veſtra, & de veſtri Monachis, & de veſtris ſucceſſoribus, qui de veſtra congregatione fuerit maneat in dicione, & poteſtate, & uſque in ſempiternum*. Ma ſoggiunge, che s' egli, o i ſuoi eredi vogliano traviar delle promeſſe, abbiano a pagarne il fio con sborſar *auri obrizi libre mille*. Proſiegue. *Interdum autem & hec promittimus, ut ſi quod non optamus eveniat, ut (quod) ſive vos aut de veſtris monachis exire cum omne veſtra mobile, abſque omni noſtra contrarietate, vel de noſtris heredibus* (1). Queſto eſempio baſta da sè ſolo a convincer chiccheſia, che le donazioni dirette a tali moniſteri punto non trasferivano dominio ne' moniſteri delle coſe da' fondatori donate: e 'l noſtro Guidone usò la generoſità co' ſuoi monaci di permetter loro l' uſcita col *carroaggio, e tamburro battente*, toſtocchè egli, o i ſuoi eredi riſolveſſero altrimenti, e del moniſtero, e delle robbe donate.

E CA-

(1) *Hiſtor. Caſſin. pag. 293. col. 1. & 2.*

CAPITOLO SESTO.

Si eſpongono le leggi langobarde: loro uſo: e ragione del loro cambiamento: e diſuſo.

OR ſiccome per effetto delle naturali leggi de' langobardi, alcun langobardo non poteva diſporre di qualunque ſi foſſe parte del ſuo patrimonio in prò delle chieſe, nè le chieſe eran capaci di acquiſto: volle dipoi il Re Liutprando ſoccorrere al genio della nazione, di già invaſa dallo ſpirito del ſecolo. Io non ſaprei affermare con pari franchezza, come veggo aver fatto il mio conterraneo Giannone, ſe le leggi di Liutprando diveniſsero ugualmente leggi pe' noſtri langobardi, fino al chè la potenza della noſtra republica langobarda fu in piedi. Le vecchie carte che abbiamo, ci avvertiſcono ſpeſſo dell' oppoſto, e da queſte vediamo, che non prima dell' XI ſecolo comincia tra noi a farſi motto della legge di Liutprando. Queſte iſteſſe vecchie carte, quantunque dubbioſe nella loro *autenticità*, ſono pur tuttavia ottimi teſtimonj per l' uſo delle leggi, colle quali ſi viveva.

Nulla però di manco, quantunque il Re Liutprando aveſſe abilitati i ſuoi langobardi a poter in certe circoſtanze diſporre in prò delle chieſe, e *delle loro anime*, ed indi il Re Carlo magno, ſecondando il genio della corte Romana, aveſſe vieppiù favorito l' intereſſe de' preti, con tuttocciò nel codice delle leggi

gi langobarde vi hà tre leggi, dalle quali tuttociò, che finora detto abbiamo, apertamente fu dichiarato. La prima è queſta. *Monaſteria virorum, et puellarum tanquam in mundio palatii tutela eſſe noſcuntur, vel in mundio epiſcopi, ſeu reliquorum hominum, et diſtringat unuſquiſque, in cujus mundio ſunt, ut regulariter vivant* (1). Dunque i moniſteri sì d' uomini, che di donne eran privi della *perſona juris*. Il Mundualdo colle naturali facoltà, di averli come ſuoi *pupilli*, aveva l' altra di dover loro far oſſervare le regole, e leggi loro preſcritte. La ſeconda legge è queſta. *De monaſteriis, et Xenodochiis, qua per diverſos Comitatus eſſe videntur, et regalia ſunt, ut quicunque ea habere voluerint, per beneficium domini Regis habeant* (2). Queſto dritto di diſporre de' proprj moniſteri, come di un bene privato, che ſi apparteneva al Fiſco, apparteneva benanche a' Conti, ed a' particolari cittadini: perocchè la legge doveva eſſer univerſale, ed i moltiſſimi eſempli riferiti di ſopra, ne convincono. L' altra legge così parla, *Statutum ut ſi quis liber homo per conſenſum epiſcopi eccleſiam in ſua conſtruxerit proprietate, Sorteſque ab epiſcopo in ea fuerint conſecrati, ideo non perdat ſuam proprietatem. Sed ſi epiſcopus voluerit, officium ſacri baptiſmatis in ſuam eccleſiam transferat, ipſa vero eccleſia a qua transfertur, in conſtructoris maneat jure* (3). Si adopera in queſta

 leg-

(1) *Cod. leg. langob. lib. 3. tit. 1. l. 19.* (2) *Ivi leg. 30.* (3) *Ivi leg. 47.*

legge la parola *Sortes* per *Sacerdos*: e chiaro ſi vede, che nè anche l'erezione in *titolo eccleſiaſtico* valeva a diminuire i dritti di proprietà ne' fondatori, e dotanti delle chieſe.

Spiega però nettamente la natura delle cennate donazioni un Capitolo che Lotario I Imperadore, in qualità di Re de' langobardi publicò nella Real villa d' Olonna in Lombardia nell' anno 823. *Quæ a liberis perſonis locis Deo dicatis conferuntur, liceat ſibi uſumfructum, & ordinationem earumdem rerum, ſi aliter ſibi placuerit, reſerbare* [1]. Per ben intenderſi la ragion di queſta legge, fia ben ricordarſi, che nella Gallia, indi Francia, l' uſo delle leggi romane ebbe mai ſempre fermo e coſtante piede: nè le leggi Saliche, nè le Ripuarie &c. valſero giammai qual dritto univerſale, in contropoſto del dritto romano. Riuſciva ſtrano a' Re Franchi langobardi, che in Italia, malgradocchè ſi donaſse un fondo ad una chieſa, o moniſtero, reſtaſse purtuttavia quel fondo nel diretto, ed utile dominio del donante. Quindi Lotario perchè i ſuoi Franchi goder poteſſero in Italia del natural dritto langobardo, regiſtrò in forma di legge il vivente uſo, che le donazioni, che ſi faceſsero alle chieſe, non doveſsero punto valere a ſpogliar del diretto ed utile dominio i donanti, a' quali rimaneva ſempre, e 'l frutto, e la libera diſpoſizione, e tuttociò che altrimenti loro piaceſse.

Fi-

(1) *Balut. Tom. II. pag.* 321. *Heuman de re diplomatic. Imperator. T.* 1. *pag.* 247.

Fino al chè vissero tra noi le leggi langobarde, comecchè il possesso de' beni presso i privati cittadini fu tutto *precario*, come in altra nostr' opera noi dimostrassimo, quindi avveniva, che le chiese e monisteri fondati da' Principi, o da' privati cittadini, restavano con tutti i loro beni nel diretto dominio de' fondatori istessi, e de' loro eredi. Non è con ciò, che taluni privati cittadini non usassero talvolta d' una miscela di leggi, perocchè il dritto romano, che nella gente italiana ebbe mai sempre fitto il suo spirito, spesso valeva ad alterar lo spirito delle leggi langobarde. E quelle chiese, e monisteri, che dopo 'l perfetto stabilimento delle leggi romane tra noi, conservarono quelle tali deboli ragioni, che sù i beni, ne' secoli langobardi acquistati avevano, profittarono del ritorno delle romane leggi a segno, che convertirono in dominio *proprietario* quella debole ragion di profitto, che colla semplice qualità di *precario* avevano acquistata. Quindi è ancora, che vediamo, esser i monaci, e le chiese stati diligentissimi nel chieder sempre, e da' Principi, e da' privati istessi nuovi atti solenni di *conferme* de' beni, che giusta le carte, sembra, che già possedessero, con comprar cotanti diplomi di *conferme* dagl' Imperadori, malgradocchè nostri sovrani effettivi stati non fossero: ma presso a' quali la falsa giurisprudenza di allora fè credere, che risiedesse l' *alto dominio* dell' Italia intiera.

altra opera

Questo istesso aëreo possesso de' beni, nelle forme descritte, acquistato dalle chiese, e monisteri è quello, che la corte di Roma s' ingegnò di poi in cento guise far valer come vero, ed

effettivo. Tra' patti, che Aleſſandro IV propoſe nel 1255 a Edmondo figlio d' Errico Re d' Inghilterra, alloracchè pretendeva donargli il reame di Puglia, e di Sicilia, vi fu queſto. *Univerſæ inſuper Eccleſiæ de prafatis regno & terra, tam regulares, quam ſeculares, de plano ad omnia bona immobilia ipſis ablata, ſeu occupata ab aliis, in quorum poſſeſſione ipſas fuiſſe conſtabit, reſtituentur ad plenum: ſuper aliis vero de quorum poſſeſſione non ſtatim conſtare poterit, fiet eis abſque difficultate ac dilatione, juſtitiæ complementum* (1). Ma Clemente IV non fu contento di tal patto: egli volle da Carlo Conte di Provenza, che affinchè le chieſe impoſſeſſar ſi poteſſero de' beni loro dotali, *ne autem ſuper iis rebus reſtituendis ingeri poſſit aliqua difficultas, deputabuntur a Romano Pontifice aliqui viri diſcreti, ad quorum mandatum & arbitrium jurium & rerum immobilium, & mobilium quæ exſtant, reſtitutio plena fiat, ita quod ea, de quorum dominio vel proprietate, ſeu poſſeſſione notorium fuerit, ad eorum mandatum & arbitrium mox reddentur. In dubiis vero, per ipſos de plano, & abſque judicii ſtrepitu veritas diligentius inquiretur. Sufficiet autem vocari Camerarium, vel Procuratorem, ſeu Ballivum, in cujus juriſdictione, vel ballivia, ſeu territoria, bona de quibus agetur, conſiſtent, ad videndum jurare teſtes, qui in hujuſmodi inquiſitione deponent* [2]. Avevano pe-

(1) *Pen. Lunig. Cod. Ital. Diplom. tom. 2. pag. 919.*
(2) *Ivi pag. 961.*

però le chieſe ed i moniſteri ben molto guadagnato, fin dal chè i Normandi ſi poſero ſotto la protezione pontificia : ma poicchè i Normandi non vollero punto abolir il dritto langobardo, che lo ſteſſo Frederico II riconobbe qual dritto comune, quindi è che noi vediamo fin al ſecolo angioino vigilantiſſima la ſolerzia pontificia, perchè all' antica legge langobarda ſi toglieſſe col fatto, ogni vigore.

CAPITOLO SETTIMO.

Oſſervanza, ed effetto del genuino dritto langobardo.

PEr la chiarezza intanto dell' argomento giova oſſervare ſulle carte monaſtiche iſteſſe del Caſſino, quantunque di fede aſſai equivoca, un indicio della ragione di poſſedere ne' ſecoli langobardi. Giſulfo Duca de' noſtri langobardi dice in un ſuo diploma, che nella fondazione d' un convento di Suore, detto *S. Maria in Cella*, ed indi *in Cingla: Convenerat inter Giſelperto monacho B. Benedicti, & Deusdedit Abate de S. Johanne, ut cella S. Crucis cum diverſa Territoria ibidem pertinentem, tam quod Anaſtaſius presbyterum, qui antea ibi fuerat, conquiſivit, aut emit, quamque quod Abas Deusdedit inibi aggregavit ad ſanctum predictum coenobium venundaret. Sed dum nos obſecraſſet, ut cum noſtra fieret voluntate, atque tributa largitate, obvians ei Petrus Gaſtaldus noſter, & contradicens dicendo, ut presbyter ille quoddam Anaſtaſius advena fuerat homo, & quod acquiſierat*

ſub noſtra poteſtatem, poſt ejus diſceſſum in noſtra debuerat jura deveniret, et quia ex parte tam ipſe, quam ſuper et ſcriptus Deusdedit de illis emerat hominibus qui habuerant vendendi poteſtatem, ſicut inquiſierat Petrus, quod nos cum lege potueramus tollere, et cui volueramus dare. Sed opportune et importune petiit nos jam dicta Giſelpert in preſentia Guindenario, et Granno fidelibus noſtris, ut non ipſam cauſam exigere permitteremus &c. (1). Dunque un foreſtiere che acquiſtava beni nel dominio langobardo, tramandava al Fiſco i ſuoi acquiſti: e l' Abate Deusdedit quantunque aveſſe comperato da chi aveva la piena poteſtà di vendere, aveva acquiſtato pel Fiſco.

Queſto iſteſſo Convento di Suore, conoſciuto col titolo di *S. Maria in Cingla* fu fondato da Saraceno *Schuldais*, [o ſia *Rettore. Miniſtro della Corte*], il quale poicchè non aveva figli, gli donò l' intiero ſuo aſſe. Ma Saraceno per poter ciò fare, ebbe a ricorrere alla grazia del Sovrano, il quale diſpoſe, che la donazione doveſſe aver luogo dopo la morte di Saraceno, e di ſua moglie, per i ſoli beni ſtabili, e mobili, ma non già pe' ſervi, e loro patrimonii, che dichiarò liberi dopo la morte di Saraceno, e di ſua moglie: laſciando a Saraceno la libertà di alienare benanche ciocchè gli piaceſſe, vivendo, e contro l' iſtromento della donazione: e ſi riſervò ancora il Sovrano di coſtitui-

(1) *Dip. pen. Gattul. Hiſtor. Caſſin. Secul.* 3. *pag.* 27. *col.* 1.

tuire a' ſervi di Saraceno il patrimonio da' beni iſteſſi del loro padrone (1). Dunque il dominio de' beni, anche preſſo a' cittadini liberi, quantunque ſupremi officiali della Corte, era *precario* non meno ne' fondi, che ne' *ſemoventi*.

Il Duca Giſolfo aveva contribuiti ſeicento *ſolidi* per l' erezione di tal Convento: ma in un altro diploma dato alle monache Gauſani Badeſſa, Pancrituda, e Gariperga Suore, dice averlo intieramente dotato dell' intiera ſua ſoſtanza con Scauniperga ſua moglie, e diſſe che 'l moniſtero ſarebbe in poter delle monache, *ſi recte, et caſte vixeritis, et converſaveritis* [2].

Un' altro monumento ſtipolato ſotto 'l principato di Grimoaldo ci fa veder in oſſervanza la legge iſteſſa. Gnaccone Gaſtaldo, figlio di Tatone, e pronipote di Mitolino, donò preſſocchè tutta la ſua robba al moniſtero di S. Benedetto di Benevento, il qual' era ſotto l' obbedienza del Caſſineſe. Tralle coſe donate furono, *pueros quinque clericos ad officium faciendum, & omnes ſervos meos qui in fuga vacati ſunt in ipſa eccleſia offerni &c. Et cuncta que ſuperius legitur tam Eccleſia, quam et res ſupraſcripta volo, ut poſt obitum meum ſit in ordinatione monaſterii S. Benedicti ſito in Caſino. Sic tamen, ſi parte Palatii, aut quiſpiam homo, aut parentibus meis taciti permanſerint. Et ipſa eccleſia aut res de ordinatione S. Benedicti tollere non queſierint, & cun-*

(1) *Diplom. loc. cit. pag. 27. col. 2.* (2) *Diplom. pen. eund. pag. 27. col. 2.*

et cunctas res, quas ſuper legitur, habeat ipſa mea eccleſia, quam edificavi, tantummodo ſi parte Palatii, aut quiſpiam homo ipſa eccleſia mea ad ſuam defenſionem habere voluerit [1].

Dunque Guaccone Gaſtaldo, quantunque offiziale della Corte, credeva che la dilui diſpoſizione allora finalmente valer poteſſe, ſe il Fiſco ſi ſtaſſe cheto, o ſe alcuno de' dilui congiunti, o altr' uomo eſtraneo non s'impoſſeſſaſſe di fatto della dilui eredità. Egli donò i ſuoi ſervi fuggitivi, ed invitò il moniſtero Caſſineſe ad andarſeli ricuperando, purchè il Fiſco autorizzar non voleſſe il moniſtero di S. Benedetto di Benevento ad acquiſtarſi tutti i beni da lui donati. Tutto queſt' *atto* chiaramente dimoſtra qual foſſe il valore delle donazioni, che alle chieſe ſi facevano, e 'l general poſſeſſo *precario* de' beni ne' privati cittadini, quantunque primarii officiali della Corte. Arechiſio figlio di Gianniperto, e Minuta ſua moglie avevan donati i loro beni nel contado di Tiano al moniſtero Caſſineſe, ma i monaci ebbero a ricorrere alle generoſità di Landone Conte di Tiano nipote de' Principi Paldolfo, e Landolfo, acciò rinunciaſſe al proprio dritto, ed impetraſſe loro da' Principi efficace grazia, *Propter quod ſine herede* (Arechiſio, e Minuta) *ex hac luce migraverunt, & ſecundum inſtitucionem legis noſtre langobardorum, ad poteſtatem noſtri ſacri palatii debenerunt, de quibus petiit a noſtra excellentia, ut firmitatis apices ibidem in eodem S. Monaſterio fieri juberemus &c.* (2).

Il

(1) *Gattul. De Origin. Juriſd. pag.* 19. (2) *De origin. & progreſſ. pag.* 65. *col.* 1.

Il dritto di eſiggerſi l' *eſcadenza*, o ſiano tutte l' eredità, delle quali ſi foſſe mal diſpoſto, o delle quali fatto aveſſero acquiſto le perſone proibite ad acquiſtare, formava uno de' fondi principali del publico erario: e queſto lucro ſi riſcuoteva da' Conti, da' Gaſtaldi, e da' Giudici, a' quali ſtavano date le Contee, i Gaſtaldati, ed i Governi. Quindi è che ne' diplomi da' Sovrani dati a' monaci, perchè poſſeder poteſſero le coſe loro accordate, generalmente ſi legge, *ea videlicet racione ea omnia que ſuperius legitur in jam phato S. Monaſterio concedimus habendi, ac poſſidendi in omni racione, ſicut ſuperius legitur, abſque contrarietate Comitis, Caſtaldei, Judicis, aut cujuſcumque perſone contradictione &c.* (1).

Abbiamo una donazione di Berteramo figlio di Albeno, *actum in Penne* nel 991 diretta al monaſtero Caſſineſe, per moltiſſimi fondi, *mettà*, *terze*, e *quarte parti* di chieſe, la quale è tutta appoggiata al fortuito accidente, ſe da' dilui eredi non ſarà contradetta (2). Ed allora le donazioni fatte in prò delle chieſe avevan fermezza, quando le chieſe, ed i loro beni rimanevano nel patrimonio de' donanti, e de' loro eredi. Quindi Adalperto figlio di Aczone nell' anno 1021 diceva, *Hoc ſunt omnia ipſis rebus proprietatis meis, que mihi in hereditate, et ad meum conquiſitum habeo &c. et Valle cum porcione mea de ipſa eccleſia S. An-*

(1) *Diplom. pen. Gattul. de Origin. pag. 63. col. 1. e fere.*
[2] *Pen. eund. pag. 85.*

Andree (1). Teuza figlia di Afredo, e nipote di Giovanni, tra i beni ſuoi ereditarj aveva nel 1036 una porzione della chieſa di S. Lorenzo, co' dilei beni, *cum cellis, et libris, et dotis, et omnia ornamenta eccleſiarum* (2). Uguale eſempio, ci dà una carta del 1037. (3) Una contemporanea carta di Marino Conte, ed Obdulana Conteſſa di Trajetto dice: *Iterum damus et offerimus tibi totum et integrum noſtrum monaſterium vocabulo S. Martini cum omnibus ſuis paraturis, et codicibus, et cum terris, et vineis, et aquis molis, et cum peculeis majori, vel minori, et cum omnia, et in omnibus ad ſupradictum monaſterium pertinentibus, et ipſam quartam partem de monaſterio S. Martini de aqua mundula cum omnibus ſuis pertinentiis, et omnia, et in omnibus ubicumque, vel undecumque nobis pertinent, vel pertinentia eſſe videntur a jure parentum noſtrorum etc.* (4).

Noi vediamo l' effetto che 'l ritorno delle leggi romane produceva in prò delle chieſe in una *Notitia Judicati* del 1140. Gualtieri Conte figlio di Borrello, e nipote del noſtro Oderiſio aveva donato all' eremo di S. Nicola di Agnone la mettà della chieſa di S. Marco: ed indi aveva donata l' intiera chieſa di S. Nicola al moniſtero di S. Pietro d' Avellana. Maynerio, Matteo, e Guiglielmo figli di Gualtieri ſi poſſedevano la mettà della chieſa di S. Marco, come ſe mai donata non foſſe. Fra Mac-

(1) *Apud eund. De origin. pag.* 109. (2) *Apud eund. pag.* 135. (3) *Ivi pag.* 140. (4) *Ivi pag.* 155.

Maccabeo Prepoſito di S. Pietro d' Avellana ricorſe al Giuſtiziere Ugone Conte di Moliſe, e fatto citar Maynerio Signore di Palena, Matteo, e Guiglielmo, ottenne la reſtituzione della mettà della Chieſa di S. Marco, della quale s' impoſſeſsò Ruggieri Signore di Agnone col titolo di *Archigeronte*, ed il quale ſembra benanche figlio di Gualtieri Conte. Ruggieri adunque quietò la fantaſia di Fra Maccabeo con fargliene giuramento feudale. *Ab hac ora in antea ego Roggerius Archigeronta Anglonenſis juro et ero directus fidelis Deo et huic S. Petro, de Avellana de medietate veſtre eccleſie S. Marci, quod non ero in facto neque in conſilio ut fieri debeat vel perfici poſſit, ut iſtud monaſterium S. Petri de Avellana unquam ſit, vel eſſe poſſit in perdito nec in dampnietate de ipſe medietate eccleſie S. Marci nec de ſuis juſtitiis que per rationem per Curiam regalem vobis exinde reddite ſunt* (1). Ma Fra Maccabeo, che non riacquiſtò, che 'l nudo titolo, non avrebbe convenuto in giudizio i figli di Gualtieri, ſe 'l ritorno delle leggi romane non aveſſe dato un urtone al dritto langobardo.

Non vogliamo pretermettere un' altro eſempio, che ci avvertiſce del dritto de' proprietarj poſſeſſori ſulle loro chieſe, il quale ricaviamo da una Sentenza del 1175, data dal Maſtro Giuſtiziere Roberto di Loritello, in prò del moniſtero di S. Angelo di Varano. Raynaldo ed Aleſſio Signori di Troja obligavano i mo-

na-

(1) *Pen. Gattul. Hiſtor. Caſſin. pag.* 247. *col.* 1.

naci, e gli uomini della Badia a pagar loro quelle ſomme che richiedeſſero, ſervirli, e far tuttociò che piu loro piaceſſe. Ed allora Raynaldo ed Aleſſio ſi avevan tolta *crucem argenteam, calicem, & turibulum argenteum, & omnes telas pallii, & unam dalmaticam, & pro eorum utilitate, & arbitrio dederunt.* Richieſti Raynaldo ed Aleſſio dal Maſtro Giuſtiziere del fatto, riſpoſero, che tutto era vero, e che ciò avevan fatto, perchè *uſi eſſent jure ſui:* ma poicchè non vollero provare tal loro dritto, ebbero ſentenza di dover laſciar in pace per l' avvenire quel moniſtero (1). Non avrebbe così deciſo il M. Giuſtiziere un ſecolo prima: ma ſotto il buon Guiglielmo i monaci e le chieſe preſero grande vantaggio. L' affare però non reſtò ſul piede ſtabilito dal M. Giuſtiziere, perocchè i Signori di Troja, e nel 1205, e nel 1223 concordarono co' monaci le preſtazioni, che 'l moniſtero di S. Angelo in Varano loro doveſſe (2).

CA-

(1) *Hiſtor. Caſſin. pag.* 42. *col.* 2. (2) *Ivi pag.* 143. *col.* 1. *&* 2.

CAPITOLO OTTAVO.

Natura de' moniſteri fondati da' Signori, o da' privati cittadini, Si eſpone coſa mai valeſſe il donarſi tali moniſteri, e chieſe ad altro moniſtero: e ſpecialmente al Caſſineſe.

OR di queſti moniſteri così fondati, ſiccome con tutti i loro beni rimanevano nel patrimonio delle famiglie de' fondatori, è ben difficile definir la diſciplina colla quale ſi reggeſsero. I fondatori ſpeſso ſe ne caratterizarono come monaci, ed abbati, malgradocchè foſsero laici, ed ammogliati: i monaci iſteſſi non erano punto iniziati al ſacerdozio: ed aſſai tardi ebbero gli abbati neceſſità di ordinarſi ſacerdoti. I fondatori vi eſercitavano non già i dritti del *patronato*, come dalle leggi eccleſiaſtiche lentamente furon dipoi diſpoſti, ma vi eſercitavano il pieno dritto *dominicale*.

Abbiamo di ſopra riferita la natura coſtituita da Oderiſio Borrello al moniſtero di S.Pietro d' Avellana. Non rincreſca legger altro eſempio dell' anno 1033. *Nantarus Sacerdos & monachus filius cujuſd. Saniperti nativus & habitator civitate Venafer, quia Deo juvante a ſuo fundamento conſtruxi eccleſiam &c. in qua vero eccleſia congregavimus Fratres monachos, & ordinavimus ibidem priorem Fratrem Johannem nipotem noſtrum. Non poſt multum vero tempus advenit ibi quidam monachus nomine Stephanus, & ipſe Sacerdos, qui dum ibidem aliquantum tempus demoraretur, pla-*

placuit ſupraſcripto Johanni nepoti noſtro, quam & aliis fratribus monachis, conſtituerent illum Priorem ſuper ſe. Cum autem nobis inſinuaſſent, & nobis placuiſſet ordinavimus illum Priorem in ſupraſcripto loco cœnobio S. Nazarii, & Celſi, &c. (1). Da' quali eſempj appariſce la ragione, perchè tali moniſterí foſſero effettivi beni, e fondi patrimoniali de' fondatori, giacchè nella loro erezioni l'autorità, e conſenſo del Veſcovo non vi aveva parte veruna, nè avevan di eccleſiaſtico altro, che 'l puro nome.

Il donarſi poi, e l' offrirſi tali moniſteri al gran moniſtero di Montecaſſino, o ad altre chieſe, non produceva già la deſtituzione dell' Abbate, e de' monaci del moniſtero donato, com' erroneamente taluni ſi perſuaſero, ma ſemplicemente quella famiglia monaſtica donata, diveniva ſottopoſta all' autorità dell' Abbate del Caſſino, il quale coſtantemente convertiva la carica di Abbate in Prepoſitura. Dimodocchè avendo per l' addietro la famiglia monaſtica la libertà d' eliggerſi l'Abbate, giuſta la volontà del padron proprietario del moniſtero, perdeva direttamente, o indirettamente tal preggio, e riceveva il Prepoſito dall' Abbate Caſſineſe, come ne ſono gli eſempj ne' moniſteri di S. Pietro d' Avellana, di S. Euſtazio di Pietrabbondante, e di altri moltiſſimi, riferiti dall' Abbate della Noce, e dal Gattola. E l' Abbate Caſſineſe dava il diploma dell' *inveſtitura* al nuovo Prepoſito da

(1) *Ivi pag.* 213. *col.* 2.

da esso lui costituito, riscuotendo dal novello feudatario il *giuramento di fedeltà* feudale. E così ancora molto meno il Cassino acquistava dritto, o profitto alcuno su i beni del monistero offerto, o donato: perocchè continovava il padron diretto a possedeserli, come se nè al suo monistero, nè al Cassino, col suo monistero, fossero stati mai offerti, o donati.

Da ciò dipende la ragione perchè i Cassinesi di tutte queste infinite donazioni di piccoli monisteri, e chiese, ch' ebbero, e da' Principi minori, e da' privati cittadini, chiedessero dipoi cotante conferme, e da' Re, e dalla corte di Roma: perocchè da que' due fonti, creduti allora ugualmente valevoli, furon persuasi, poter acquistar quel dritto, che da' *donanti* punto non fu, nè poteva esser loro trasmesso, sulle robbe de' monisteri, e chiese donate. Ebbero i Cassinesi ne' secoli che seguirono a fatigar ben poco, per far spopolare di monaci i cotanti monisteri loro donati, per goderssi dipoi delle abbandonate chiese, come di fondi loro commendati, onde a piacer loro in cento e mille guise in gran parte ne disposero.

Basti aver accennate in brieve le cose finora dette, delle quali bisognerebbe assai piu dirne. Pel nostro bisogno, giova per ora seriamente osservare, che ne' monisteri che da' Principi si possedevano, si esercitavano tutti que' dritti, che appartenevano a' beni proprj liberi, costituendov' il donativo della deflorazione, il dritto della quarta *uxoria*, il dritto ereditario ne' figli, ed ogni altro universal dritto, come se que' beni dalla mano del legittimo proprietario possessore non fossero punto usciti.

Questo nostro monistero di S. Giovanni' in Verde, dapoicchè i Signori Sovrani del Contado di Sangro, per l' erezione del regno, divennero feudatarj, passò insieme col feudo tra' beni patrimoniali del feudo istesso, fino al chè la corte di Roma nell' anno 1473 non vi ebbe distese le mani. Abbiamo noi rinvenuti nella deserta chiesa di S. Giovanni sull' architrave lo scudo de' Caldora, che col Contado di Trivento lungamente ebbero in feudo Pescopennataro. L' Illustre Signor Primario D. Filippo Caracciolo si compiacque farlo esemplare, e dipingere nell' elegantissima pianta da lui formata: e volle da' testimonj appurare, che non era gran tempo, che quello scudo fosse precipitato dal sito, ov' era, in terra.

CAPITOLO NONO.

Si esamina il vero spirito delle donazioni dirette alle chiese, e monisteri: e delle donazioni delle intere chiese, e monisteri ad altro ragguardevole monistero.

OR dall' enormi pene, che i donanti s' imponevano, se mai non osservassero le promesse, siccom' egli è certo, che le chiese, e monisteri non ne profittaron giammai, sorge chiarissimo argomento, che le donazioni, che alle chiese si facevano, non producevano affatto, nè la traslazione di dominio, nè il possesso effettivo de' beni: ed in buon senso, altro non significavano, che 'l sottoporsi que' tali fondi alla protezione del Santo,

to, e della chiesa, per dover contribuire all' alimento di que' tali monaci, e sostegno di quella tal chiesa: senzachè ed i beni donati, e le chiese istesse uscissero di mano de' fondatori, o donanti. Merita esser veduta una carta di Richerio Abbate del Cassino del 1045, perocchè nettamente dichiara il vero senso delle sì larghe donazioni. Rolando figlio di Ottone, Rolando figlio di Ferraccio, ed Ottone, e Tederico figli di Mainardo, feudatarj del Contado d' Ascoli, possedevano diece feudi, quattro de' quali diconsi *Castelli*, de' quali fecero piena donazione al monistero del Cassino. *Nunc autem poscentes nostram excellentiam hii suprascripti &c. ut faceremus illis aliquod scriptum &c. Idrico firmamus vobis suprascripti &c.* conchiudendo, che al monistero resterebbe l'alto dominio, senza poterlo distrarre, o in tutto o in parte, non concedere a censo, non permutare &c., ma che la robba donata restava tutta in mano de' donanti stessi (1). Dal qual atto, benche nella sua *autenticità* assai dubbioso, per un titolo d' *eccellenza*, che si dà l' Abbate, proprio del solo Sovrano, si vede pur tuttavia nettamente, che l' offrirsi al Cassino, altro non significava, che metter la propria robba sotto la protezione della potente mano di quel monistero, garentito dagl' Imperadori, e da' Pontefici, e da sè stesso forte abbastanza, per potersi far ragione.

Inoltre è da riflettersi, che se queste donazioni fossero state vere

[1] *De Orig. pag.* 145.

donazioni traslative di dominio, ed *utile poſſeſſo*, uopo ſarebbe il dirſi, che que' generoſi donanti ſi coſtituiſſero nella vera e poſitiva mendicità, o nella neceſſità di vivere di ladronecci, quando ſi vegga, che ſpeſſo ſi donava tutta la propria robba, com'è nella donazione di Giſolfa Conteſſa figlia di Attone Conte del 997 (in circa) (1): di Raniero del 1000 (2): di Albone figlio d' Adelmanno del 1021 (3): di Adelperto figlio di Aczone dell' anno 1021 (4): di Ugone figlio di Docibile del 1040 (5): di Tetmaro figlio di Giovanni del 1049 (6): di Traſmondo figlio di Ottone Conte del 1085 (7): di Tederio Bonacto figlio Mainardo del 1045 (8): di Paldo Conte, e di Maria Conteſſa del 1064 (9): di Giovanni Scinto Conte, figlio di Landolfo Conte, del 1065 (10): di Azzone figlio di Azzone di Marſi del 1072 (11): di Sanſone figlio di Adalberto del 1080 (12): di Berardo Conte, figlio di Berardo Conte di Marſi, del 1048 (13): di Altegrima Conteſſa del 1096 (14): e di altre moltiſſime di tal genere. O pure ſe ſi rifletta, che piccioliſſimi Principi, come furono i noſtri Conti di Sangro, ſpeſſo donano vaſte contrade, e molti, e vaſti feudi, ſi deve conchiudere, che

(1) *Hiſtor. pag.* 106. *col.* 1. (2) *De origin. pag.* 102. (3) *Eod. pag.* 108. (4) *Ivi pag.* 109. *col.* 1. (5) *Eod. pag.* 128. (6) *Hiſtor. pag.* 83. *col.* 2. (7) *Eod. pag.* 191. (8) *Ivi pag.* 196. *col.* 1. (9) *Ivi pag.* 168. (10) *Ivi pag.* 169. (11) *Ivi pag.* 180. (12) *Ivi pag.* 182. *col.* 1. (13) *Ivi pag.* 195. (14) *Ivi pag.* 212. *col.* 2.

che costoro fossero veri limamente folli : perocchè si dovevano ridurre all' ultima povertà , se veramente avessero donato , in senso del dritto romano , que' vasti loro beni , e l' intiero loro padrimonio . E sarebbe vero benanche un altro assurdo , cioè che tutto il suolo di questa parte d' Italia , tutto , e tutte le terre , e castelli , tutto intieramente alle chiese , ed a' monisteri si fosse appartenuto . Ma poicchè queste tali donazioni non furono , che mere *finzioni di legge* , ed altro non producevano , che 'l mettersi que' tali fondi sotto la protezione del Santo , con un contributo volontario , di doversi da que' tali fondi prestar il solo alimento a' monaci , che tutti dipendevano dal governo e disposizione del fondatore : quindi è , che noi vediamo , che questi tali monisteri , e chiese erano tra' beni patrimoniali delle famiglie de' donanti , de' fondatori , e de' di loro eredi .

Nè tralasciar si deve l' argomento , che sorge dalle deboli prestazioni , che le chiese riscossero dipoi da' molti poderi , de' quali acquistarono il vero dominio , mercè la mano , che diè loro la corte di Roma , il favore de' Normandi , il dritto romano : e piucchè altri , l' estinzione de' diretti Signori delle chiese , e monisteri stessi . Se i Langobardi fecero mano bassa sul nobile popolo italiano , non fecero di meno i Normandi sul nobile popolo langobardo . E que' Signori langobardi , che seppero unirsi a' primi Normandi , soggiacquero dipoi insieme co' piu grandi Signori Normandi all' universal eccidio , ch' Errico VI ne fece . Ond' è che dell' illustre sangue langobardo , e normando ,

fu salva appena quel'a debole oscura parte, che non seppe far ombra alle gelose dell' Imperador Errico. Questi universali eccidj furono gli accidenti i piu fortunati per le chiese, e monisteri.

Ma poichè le chiese, e monisteri andarono ad impossessarsi di beni, che non mai posseduti avevano, ebbero perciò ad usare della piu soprafina destrezza, in non disgustar coloro, che o per dritto di *addizione alla glebba*, o per que' dritti delle *colonie servili langobarde*, o per i nuovi *titoli*, che da' Sovrani acquistati avevano, o per i dritti di cittadinanza, o anche per dritto della forza, possedevano già que' beni stessi. Quindi è che vediamo essersi le chiese, e i monisteri contenuti in esiggere da' vasti fondi destramente conquistati, prestazioni cotanto lievi, che ben si vede, non aver i monaci avuto coraggio di conservarsi altro, che que' pochi alimenti, che nella loro origine prendevano dall' arbitraria mano de' veri diretti Signori. Di ciò ne abbiamo infinite ripruove nelle carte del Cassino, del Volturno, e di S. Sofia. Il nostro monistero del Verde ne porge benanche un argomento.

Ma ritornando al proposto argomento, diciamo, che benchè noi ci abbiam proposto non voler ragionare, che de' soli monisteri, e chiese minori, dipendenti da' loro fondatori, e sostentatori, ci vediamo però nella necessità di uscir di strada, per giunger nettamente alla cognizione del vero, ed intender il vero spirito di sì enormi donazioni. Il Muratori in varii luoghi delle utilissime e dotte sue opere rileva, quanto in que' secoli infelici fosse istabile la ragion di possedere, perocchè l'unica vera legge erasi la ragion della forza: nè tra i modi

ci-

civili per conſervars' i beni conquiſtati eravi modo piu efficace, che quello di' riconoſcerli come donati in ragion *precaria* da una mano potente. Quindi i cotanti ricorſi a' Principi potenti, per ricever *conferme*, ed *inveſtiture* di ciocchè già ſi poſſedeva. Queſta fu la ragione delle *inveſtiture*, che i noſtri Normandi andavano a chieder al Papa, il quale per l' eſtinzione degl' Imperadori Franchi-Germani, e per lo attenuamenro del dominio Greco in Italia, era allora il Principe il piu potente, e creduto il piu legittimo.

Il moniſtero del Caſſino fin da pochi anni dopo la ſua erezione era già divenuto una *caſa* oltremodo ricca, perocchè i monaci fin dalla iſtituzione *Caſſineſe*, non altrimenti vi erano ſtati ammeſſi, che portando ciaſcun ſeco loro il proprio padrimonio (1), del quale morendo il monaco, il moniſtero reſtava erede. Nell' anno 1028 Teobaldo Abbate del Caſſino dice, *declaro quia predictum monaſterium noſtrum in multis ditatis habet de rebus & ſubſtantiis, inter quas habet tres pecie de terris &c. pertinentes predicti monaſterii per cartam offerſionis, que offeruit Aquino cujuſdam Sapatini abitator in ſupraſcripto Aquino, quando ſe monachum fecit in jamdicto monaſterio &c.* (2). Tutti queſti fondi così acquiſtati dal moniſtero, dapoichè la verace ragione di poſſederli era molto vacillante, fecero a' monaci dar

(1) *Murat. Diſſert. Ital. Diſſ. 76.* (2) *Hiſtor. Caſſin. pag. 73. col. 2.*

fuora que' piacevoli diplomi di Giuſtiniano, e di Tertullo, ed indi di cotanti altri Principi. La frode monaſtica fu una *frode buona*. Tanto egli è vero però, che nel ſecolo decimo, ed undecimo era queſto moniſtero divenuto *perſona aſſai potente*, e direttamente protetta dagl' Imperadori, da' Re d' Italia, e da' più grandi Principi d' Italia. Ecco il perchè ciaſcuno correva ad offrire tutto il ſuo a queſto gran moniſtero: come i noſtri Normandi offrirono, e la Puglia, e la Sicilia al Papa. Il Muratori nella Diſſertazione citata, comecchè punto non ebbe ſotto gli occhi le coſe avvenute in queſta parte d' Italia *ciſtiberina*, non ſeppe aggiungere alle cauſe delle creſciute dovizie alle chieſe, queſte, che noi rileviamo. Dall' archivio Caſinenſe il Gattola ci ha date le carte di queſte offerte, ma non ci ha date le contrarie carte, che dal moniſtero ſi davano in corriſpondenza a' poſſeſſori. Noi abbiam di ſopra fatta memoria dell' atto de' *feudatarj Aſcolani*. Siaci ora permeſſo riferirne un altro più chiaro eſempio.

Nell'anno 1032 Rainburga Badeſſa del Convento di Suore di S. Maria di Fermo, *per conſenſum da Sororibus ancillarum Dei*, dona il ſuo moniſtero con tutti i moltiſſimi beni del moniſtero, che ſpiega minutamente, al moniſtero del Caſſino: *In tali autem tenore dedi ego ſupraſcripta Rainburga ipſe ſupraſcripte caſtella, & omne ipſe ſupraſcripte rebus in ipſo monaſterio S. Benedicti, quod non habeatis licentiam, nec poteſtatem vos ſupraſcripto Albas, nec poſteriſque ſucceſſoribus tuis omne ipſe ſupraſcripte eccleſie, & ipſe ſupraſcripte caſtella, et ipſe ſupraſcripte rebus, nec vendere, nec*

nec donare, nec concambiare, nec per nullum ingenium interius potestatem dare nostra congregatione ad justa causa faciendum, & si vos suprascripto Abbas, vel posterisque successoribus tuis ipso suprascripto tinore non serbaveritis omnia superius legitur, quod ego suprascripta Rainburga, & posterisque successoribus meis ipse ecclesie, & ipse rebus abeamus licentiam reprehendere, & habere tote, quomodo nos antea abuimus (1). Per quanto barbara fosse questa scrittura, ci vuol poco ad intendere, che le Suore di Fermo, altro far non vollero, che accantonarsi sotto l'ombra del Cassino, senza punto spogliarsi de' loro beni, de' quali viver dovevano, cosicchè la proprietà de' loro beni, in *astratto*, dovesse sempre rimanere presso al Cassino.

I figli di Odorisio Borrello avevan donati a S. Pietro d' Avellana otto castelli, tra' quali fu Pescocostanzo. Nella divisione de' beni di Oderisio Borrello, Pescocostanzo si appartenne a Giovanni, indi al di lui figlio Gualteri, e dipoi ad Ottone figlio di Gualtieri. Abbiamo il giuramento di fedeltà feudale, che Ottone nel 1108 fece al Proposito di S. Pietro d' Avellana, senzacchè promettesse prestazione veruna (2). Così vediamo ancora nell' anno 1181 possedersi da Tancredi, e da Raynaldo suo nipote con ugual dritto il Castello di Capracotta, malgradoecchè i figli di Oderisio Borrello donato l' avessero al monistero di S. Pietro d'

(1) *De Origin. pag. 129. col. 1. et 2.* (2) *De Origin. &c. pag. 228. col. 2. Regestro Petri Diacon. n. 495. pen. Gattul. pag. 179.*

d' Avellana . Erano Tancredi e Raynaldo della diſcendenza di Oderiſio Borrello (1).

In Bagnuoli era un antico moniſtero ſotto 'l titolo di S. Benedetto *de jumento albo*: circa l' anno 1070 erano in quel moniſtero due Abbati : queſti col conſenſo dell' intera congregazione monaſtica donarono l' intiero moniſtero con tutti i beni del moniſtero, al moniſtero del Caſſino (2). Ma nè il moniſtero Caſſineſe, nè l' abbate vi ci acquiſtò perciò coſa veruna: come da' monumenti, che lo ſteſſo P. Abbate Gattola ha publicati: che anzi in alcune liti, ch'ebbe queſto moniſtero nel 1280 col Veſcovo di Trivento , ed indi nel 1332 coll' Arciprete di Civita nova, l'Abbate del Caſſino non vi preſe parte veruna [3].

Negli anni 8 di Pandolfo e 12 di Landolfo, Adelferio Conte con Adeleida Conteſſa, *declaramus nos habere unum monaſterium vocabulo S. Euſtaſii, qui eſt conſtructum in proprio territorio noſtro*, del quale fecero donazione al moniſtero Caſsineſe , deſcrivendo uno per uno i beni da eſsi loro donati a S. Euſtaſio , e conchiuſero , *nec nobis Adelferi Comiti, & Adaleite, & Adeltrude Comitiſſe neque heredibus noſtris, neque ulli hominum nullam exinde reſervavimus portionem* &c. proſeguendo ad aggiungere le clauſole le piu proprie , perchè quella donazione ſignificaſſe tra-

(1) *Hiſtor. pag.* 244. *col.* 1. (2) *Hiſt. pag.* 207. *col.* 1
(3) *Ivi pag.* 208 *et* 209.

traslazione di poſſeſſo, e dominio (1), e ſignificaſſe, che veramente que' tali beni dotali di S. Euſtaſio foſſero tutti proprj del moniſtero. Svela la verità naſcoſta in queſta carta un iſtromento del 1266 fatto da Adenolfo *de ſtipite, domina Thomaſia uxor ejus, Floreſia filia ipſorum, & Rogerius frater ejus*, nel quale ſi dice, che 'l moniſtero di S. Euſtaſio quantunque ſuddito al moniſtero Caſineſe poſſedeva gli antichi ſuoi beni, ma che li poſſedeva in modo, che quaſi poca parte gliene ſpettaſſe, onde Adenolfo *bona noſtra &c. tacitum dimittimus in perpetuum omne jus, et omnem partem, omne redditum, omne ſervitium, tam perſonale, quam reale, et omnem conditionem quamcumque, et quecumque nos, vel anteceſſores noſtri receperunt, exegerunt, & habuerunt per ſe de jure & de facto* &c. (2).

Tutto lo ſteſſo avvenne nel Moniſtero di S. Magno di Fondi, com' è eſpreſſo nel generoſo iſtromento, che a quel moniſtero fece nell' anno 1176 Riccardo Conte di Fondi (3). Marino Conte di Traetto, ed Obdulana Conteſſa donarono al Moniſtero del Caſſino la quarta parte del Contado di Traetto, che loro apparteneva (4). Deſiderio abbate del Caſſino nell' anno 1060 ſpedì un editto, con cui impoſſeſſandoſi del feudo, accordava molti favori a' Trajetteſi, e ſi coſtituiva talune decime, e per-

(1) *Ivi pag.* 216. (2) *Eod. pag.* 216. *col.* 2. (3) *Hiſtor. Caſſin. pag.* 260. *col.* 1. (4) *De origini & progreſſ. pag.* 157. *col.* 2.

e preſtazioni (1). Marino però ed Obdulana due anni dopo avvertirono l'Abbate, che non era egli nel caſo di poterſi coſtituir decime di porci, ed altre preſtazioni, come fatto aveva, perchè avevano donata la loro quarta parte del Contado di Traetto, *ea tantum ratione, ut nulli ſervicium exigant tui Rectores ab abitantibus in ſupradicta civitate, & caſtellis, niſi qualiter antiquitus ſoliti ſunt facere nobis, ita tamen ut qui cum caballo ſervire conſueti ſunt, ita perpetuo jure, & ſanctiſſimi jam ſupranominati tui cœnobii deſerviant, & qui cum bove, ſimiliter faciant* (2).

Sette antiche carte del 1018, 1022, e 1023, che riguardano il moniſtero di S. Giovanni in Teramo, dimoſtrano nettamente, che malgrado le ample donazioni, che quel moniſtero ottenute aveſſe, malgrado le ſette donazioni, che dell' intiero moniſtero furon fatte al Caſineſe, reſtò purtuttavia coſtantemente quel moniſtero in mano de' padroni proprietarj, diviſo, e ſuddiviſo, fino al chè da' medeſimi ſe ne diſperdeſſe la robba, e'l moniſtero [3].

Spiega meglio che altri ciocchè noi diciamo, il moniſtero di Suore di S. Salvatore in Tabe. Era già queſto moniſtero con tutti i ſuoi beni ſtato donato al Caſineſe, onde fu che nell' anno 1005 Giovanni Abbate del Caſino concede a Rocca, ed a tut-

(1) *Ivi pag.* 168. *col.* 1. (2) *Ivi pag.* 193. *col.* 2. & 164. *col.* 1. (3) *Eod. pag.* 321. *col.* 1. *ad* 324. *col.* 1.

tutte le Badesse che a lei succederebbero, il monistero istesso, con tutti i di lui beni, che distintamente descrive, proibendo a Rocca, ed alle succeditrici Badesse ogni libertà di vendere, alienare, cambiare, perocchè la proprietà sarebbe sempre del Casino: e dice solo averne conceduto l' usufrutto perpetuo, per cui ne avea ricevuto da Rocca *de tua movilia balientes soli sexaginta, quod nos recepimus ad nostri monasterii racione &c. Actum in Pinne* (1). Da quest' atto ciascun intende, che l' istromento fatto dall' Abbate Giovanni fu una scrittura, per smentire l' atto della donazione di questo monistero, ch' erasi fatta al Casino, e far insieme al monistero goder la protezione Casinese. Ed in fatti negli anni 1021, e 1059 il monistero di S. Salvadore acquista da Adelberga, e da Gisone altri fondi, ed in ambe le carte dicesi, che questo monistero era *cella* del Casino, ch' era il vocabolo, per spiegarsi la protezione, che godeva (2): ma i nuovi doni si diriggono a dirittura al monistero di S. Salvadore. Di queste finte donazioni di monisteri al Casinese ce ne ha infiniti esempli (3).

Nell' anno 1120 Sparano Abbate di S. Martino d' Arce con Sparano Sacerdote suo nipote dona al monastero Cassinese il suo monistero *cum omni suo beneficio, & quod modo habent, & quod adhuc in antea ibi Deus largitus fuerit*, e dopo aver

(1) *Ivi pag.*324. (2) *Ivi pag.*325 (3) *Ivi pag.*313.314. *& fere.*

aver ſcritte le formole le piu ample traslative di dominio e proprietà, conchiude così. *Unde domnus Gerardus Abbas* [del Caſino] *una cum conſenſu & voluntate totius congregationis conceſſit, ut nobis qui ſupra nominati firmiter teneamus & poſſideamus ſupradictum monaſterium abſque omni contrarietate prelibati Monaſterii S. Benedicti, & de ſuis rectoribus* (1). Dunque la donazione altro non fu, che accoſtarſi ſotto la protezione del Caſſino.

Abbiamo un iſtromento rimarchevole di donazioni, che Leone figliolo di Saſſone di Pontecorvo fece al moniſtero di S. Benedetto di Bagnarola di proprietà di Giovanni d'Iſernia, negli anni 35 di Pandolfo V, e di Landolfo ſuo figlio. Dice Leone, *offero omne rebus & ſubſtantiis meis mobile & immobile, paterna & materna ſuſtantia in monaſterio S. Benedicti, qui eſt ſitus in loco qui dicitur Banlarola, & eſt ſub potentia Domini Guidonis Caputi, quem preeſt modo ibidem Abbas domnus Johannes presbyter & monachus &c.* ſiegue la deſcrizione de' beni, e conchiude, *unde de predicta ſubſtancia, & rem que offero & trado in predicto Monaſterio, nec mihi qui ſupra Leo, nec ad meos heredes, nec alicuibet homini nulla exinde reſervavi, vel dico remanere.* Ma tutte queſte belle eſpreſſioni erano *finzione di legge*, perchè Leone ſoggiunſe: *Sed tantum excepto mihi reſervo ipſa rem ſuprascripta actuali uſu, ut perfruam ipſam ego qui ſupra Leo cunctis die-*

(1) *Hiſtor. Caſſin. pag.* 414. *col.* 1. *&* 2.

diebus vite mee , & meis heredibus cunctis diebus vite eorum ; & ego & meos heredes ſerbiam ad predicto monaſterio , & ad ejus rectoribus , ſicut decet ſervire homo ad rex ſuum terrenum , uſque hoc predicta offerſione , atque tradicione in noſtris fruacionibus tenere volnerimus (1) . E tale è per lo appunto il vero ſpirito di quelle cotante enormi donazioni , che leggiamo nelle vecchie carte, nelle quali ſoventi leggiamo in un aſpetto di perfetta donazione ciocchè in verità fu ben altrimenti . Così benanche intender ſi deve una enorme donazione , che nell' anno 1004 Traſmondo chierico e Conte con ſua moglie Armelda , fecero alla loro chieſa di S. Nicola in Teramo , alla quale diedero il loro vaſtiſſimo padrimonio *ad proprietatem poſſidendum* (2): le quali parole *ad proprietatem* coſtantemente uſate nella carta, avvertiſcono abbaſtanza , che 'l poſſeſſo della robba non uſcì mai loro di mano .

Quanto egli però convenga caminar col piè di piombo con queſte antiche carte , ed eſſer prevenuto , che altro dicano in iſcritto di ciocchè fu in vero , ſi dimoſtra da un diploma di Pandolfo Conte del 1091. Pietro Diacono ci avviſa (3), *Similiter Pandulphus de Preſenzano obtulit B. Benedicto partem ſuam de caſtro Mirtula , et Bantra Comitale, et S. Salvatoris in Cucuruzo cum uni-*

(1) *Hiſtor. Caſſin. pag. 265. col. 2.* (2) *Ivi. pag. 196. col. 1. 2. & 197. col. 2.* (3) *Chron. Caſſin. lib. 4. cap. 12.*

univerſis pertinentiis illorum , pro qua etiam re Abbas Oderiſius nonaginta ſex libras ei contradidit : ſenza dirci , ſe libre di argento , o d' oro . Ma nel diploma di Pandolfo ſi legge l' oppoſto , perocchè dice quel principe , ch' egli per redenzione de' ſuoi peccati dona al Caſsino *inclite* , cioè le intiere, *duo caſtella qua fuerunt infra fines de Comitatu Teano , que modo eſſe videntur infra fines de ſupraſcripto monaſterio , primo caſtello qui nominatur Mirtula , ſecundo caſtellum Rocca , que nominatur Bantra , quod videlicet caſtella antiquitus intra poſſeſſionem ejuſdem monaſterii ſitum eſſe dinoſcitur* . E nel diploma proſiegue ſempre con eſpreſſioni , come ſe que' due caſtelli foſſero altra fiata appartenuti al moniſtero , ed alcun de' ſuoi maggiori ſe li aveſſe ritolti : ſenza punto far motto , ch' egli ne poſſedeva la ſola quarta parte , che venduta aveva per novantaſei libre d' oro . Crediamo che le 96 libre che cenna Pietro Diacono , fuſſero di oro , perchè nella pena che Pandolfo ſi coſtituiſce in fine del diploma , ſi parla di mille libre d' oro (1) .

Non rincreſca riflettere ſull' eſempio che ſiegue , benche d' epoca poſteriore a quella della quale trattiamo . Riccardo II Principe di Capua nell' anno 1104 dona *oppidum Pontecurvi* al moniſtero del Caſſino *interventu Roberti Comitis mei dilecto fidelis , atque conſanguinei* : e 'l diploma è concepito in modo, che ſembra dettato dalla noſtra Cancellaria del XVI ſecolo (2) , eſprimen-

(1) *De origin. pag. 206 col. 2.* (2) *De Origin. & Progr. pag. 233. col. 2.*

mendo il Principe, ch' egli dona quel caſtello, per ſeguir le tracce di Riccardo ſuo Avo, e Giordano ſuo padre, larghi donatori alle chieſe. Ma l' Abbate Oderiſio, a cui la donazione fu diretta, laſciò ſcritto nel ſuo *Regeſto: Convenientia quam feci cum Jordano Pinzzaſt de medietate Pontiscurvi, quod Caſtrum Robbertus Comes noſtro cœnobio vendidit pro libris quingentis, & Principibus Roberto, ac Riccardo propter hanc rem dedimus libras 290, & ipſi quidem ſupradicto Jordano Pinzzaſt, quoniam ſecundum virem ſuam de hac cauſa adjuravit nos, dedimus libras centumviginti, ſimulque inveſtivimus eum per annulum aureum de medietate Pontiscurvi in vita ſua &c. Inſuper autem dedimus unam domum illi cum molendino in S. Germano, & quindecim homines &c.* (1) Giordano Pinzzaſt però ebbe la mettà di Pontecorvo per sè, e per i ſuoi figli (2): ſe non chè Riccardo dell' Aquila ſi preſe poco dopo Pontecorvo, facendocene giuramento feudale all' Abbate del Caſſino (3). Intanto ciocchè leggiamo, e nel diploma di Riccardo, e nel giuramento feudale di Riccardo dell' Aquila non è vero, e ne ſvela la verità un iſtromento di donazione, che lo ſteſſo Riccardo dell' Aquila fece al moniſtero del Caſſino nell' anno 1149, nel quale dice, *totum feudum meum quod tenuit Jordanus Pinczaſt*

 in

(1) *Regeſt. Petr. Diacon. num.* 633. *pen. Gattul. pag.* 224. *col.* 2. (2) *Regeſt. Petri Diacon. pen. Gattul. pag.* 255. *col.* 2. (3) *Ivi pag.* 226.

in civitate Pontiscurvi, scilicet domos, villanos, terras cultas, & incultas., vineas, arbores fructiferas, & infructiferas, ecclesias cum omnibus possessionibus earum &c. sicut a predicto domino Raynaldo Abbate emi pro pretio vigintiquinque librarum denariorum Papiensium, quod feudum predictus Abas emerat a Guilielmo filio predicti Jordani. &c. (1).

Riflettasi ora in quanti errori sarebbero per menarci le cennate carte. Il diploma sembra, che dica donarsi la città di Pontecorvo, quandocchè parla di un feudo di terre, uomini, case, e chiese, site in Pontecorvo: Parla di donazione, allorchè si trattava di compra e vendita: L' investitura feudale di Riccardo dell' Aquila parla di concessione *gratuita*, ed era un effetto di compra. Finisce l'istoria col vedersi nel Regesto di Guiglielmo II presso 'l Borrelli, appartenersi Pontecorvo a coloro, che n' erano stati investiti dal Fisco del regno.

Nè deve trascurarsi di riflettere, che in molte di tali carte nettamente si parla di donarsi la sola *proprietà*, e punto non mai l' *usofrutto*, la qual cosa è chiara, e costante nelle carte del Cassino, nelle quali si contenga donazione di chiesa, e monistero: perocchè, siccome non fu mai altra l' idea de' donanti, che sottoporre que' loro monisteri, e chiese all' autorità del Cassino, senzachè punto que' loro monisteri si distruggessero, e diminuissero, quindi si donava al Cassino la sola proprietà in astratto,

(1) *Ivi pag*: 256. *col*. 2. *&* 257. *col*. 1.

to . Giova riflettere ſu ciocchè ſi contiene in un diploma del 1065 di Giovanni Scinto Conte di Pontecorvo. Queſti dona al moniſtero Caſſineſe alcune ſue chieſe co' loro beni dotali , ch' eſattamente deſcrive , concedendo all' Abbate la libertà di *vendere , commutare , e far della robba donata ciocchè pin gli piaceſſe* : ma ſi riſerva nel caſo che la biſogna lo eſigga , tuttocciò che uopo gli ſia per vivere , veſtirſi , e farſi ſervire, per sè , per Alfarana ſua moglie , per i due ſuoi figli Adenolfo, e Landolfo , e per Buonuomo figlio naturale di ſuo Padre : e conchiude : *Et de jamdicto caſtello , de quam ea eſt pertinentia de Paſtina hoc reſervo ad meos legitimos heredes , ſi qualecumque adveniente tempore , ut talem habeant potenciam , ut emere poſſint ipſa mea pertinencia de ſupradicto caſtello quod offerſi ſupraſcripto venerabilis Abbas , vel ab ejus ſucceſſores , detur proinde ſupraſcripti filii mei in ſupraſcriptum ſanctum Monaſterium libre duodecim , ſex libre de dinari , & ſex libre de alia eorum rebus , & dum date fuerint libre in ſupraſcripto Monaſterium a ſupraſcripti filii mei habeant ſibi & poſſideant ab inde omni tempore ſecuro nomine quomodo ego eum tenui antequam eum offerſiſſem &c.* (1).

Riflettaſi dunque che le chieſe di S. Angelo , e S. Biaſe , che Giovanni Conte donava, non dovevano diſtruggerſi, che de' beni di quelle chieſe voleva viverne coll' intiera ſua famiglia , e

 che

(1) *De Origin. & Progr. pag. 169. & 170. col. 1.*

che tutta la donazione si dovesse redimere con dodeci *libre di denari*, prezzo assai spreggevole, come può vedersi nel *Gloss. del Du Gange*. Vale il dire, che la donazione era tutta efimera: e che 'l Conte volle accantonarsi sotto l' ombra del Cassino, per potersene sciogliere tostocchè gli piacesse. Del chè ben intende la ragione chi tenga presente il tempestoso stato di questa nostra parte d' Italia in que' secoli.

Dalle cose adunque finora rilevate, ben si vede che lungi dal credere all' esterior lettera de' diplomi, e carte langobarde, sembra indubitabile, che le donazioni, che i Principi, o i privati cittadini facevano alle chiese, e monisteri da essi loro eretti, punto vere donazioni non furono, ma un semplice arbitrario peso' che a que' tali loro fondi imponevano, per sovvenir di alimenti i monaci stabiliti in quelle loro chiese. Quindi vediamo queste tali chiese, e monasteri vendersi, e cambiarsi (1), come se fondi liberi proprj si fossero. E che 'l donarsi poi questi monasterj, e chiese al gran monistero Cassinese, altro non importasse, che sottoporre i monaci de' proprj monisteri alla disciplina ed autorità del Cassino, e 'l porre tutti quei loro beni sotto la protezione del potentissimo Cassino. Gli uomini variano da tempo in tempo di vestito, e di linguaggio, ma non mai d' interesse. Chiunque dona alle chiese, ha una ragione interna, per la quale non si crede legittimo possessore di ciocchè dona: on-

(1) *De origin. & progr. pag. 117. col. 2.*

ond' ha timor di perdere ciocchè poſſiede. Or poicchè i beni donati alla propria chieſa, e moniſteri reſtavano nel pieno *diretto, ed utile* dominio del donante, quindi era, che i fondatori delle private chieſe, e monaſteri, non ſi tenevano quieti nel poſſeſſo delle loro robbe, coll'averle ſemplicemente intitolate alle loro chieſe, e perciò donavano *fintamente* quelle ſteſſe loro chieſe colle vaſtiſſime doti loro coſtituite, al Caſſino, per guadagnarne la protezione.

Queſta iſteſſa protezione, che 'l moniſtero del Caſſino dava a cotanti piccioli moniſteri, divenne dipoi il verace fonte delle creſciute ricchezze nel Caſſino iſteſſo: perocchè i monaci, mettendo in opera le bolle de' Pontefici, e le carte *pompatiche*, che ſtrappare avevano da' Re d' Italia, e da' Sovrani de' luoghi, colle quali queſt' *efimere* proprietà di beni venivano al Caſſino confermate, profittando della miſeria de' ſecoli, pervennero ſpeſſo ad impoſſeſſarſi di ciò, che loro veracemente non fu mai donato. Così come i Pontefici preteſero impoſſeſſarſi del reame di Puglia, e di Sicilia, malgradocchè i Normanni non inteſero colle loro *inveſtiture* far acquiſto di altro, che della ſola protezione pontificia, nelle faſtoſe circoſtanze nelle quali eraſi allora la corte di Roma, per la general miſeria, e debolezza in cui languiva l'europa, ſciſſa e dilaniata da per tutto. Queſt' iſteſſi atti di protezione tutti uniformi a' noſtri, diede allora la Corte di Roma, ed alla Moſcovia, ed all' Ungheria, ed alla Danimarca, ed alla Svezia, ed all' Inghilterra, ed al Portogallo, ed a taluni regni di Spagna, ed alla Navarra, ed alla Bor-

gogna, ed a molti piccoli Principi d' Italia. Ma tutte queſte protezioni col carattere d' *inveſtiture feudali* ſvanirono a proporzione, come crebbero le forze de' regni, e de principati, e la potenza pontificia andò attenuandoſi.

CAPITOLO DECIMO.

Ragione, ſpirito, ed effetto delle Conferme accordate da' Sovrani alle chieſe. Ragione de' monumenti da noi adoperati. Conchiuſione.

FAcendo adunque ritorno al noſtro primo argomento, o ſia all'eſame delle chieſe e moniſteri fondati da' Sovrani, da' piccioli Principi, e da' privati cittadini, ſiccom' è indifficoltabile, che le donazioni de' vaſti fondi, che loro ſi facevano, altro in vero non ſignificavano, che 'l ſottoporsi que' tali fondi alla protezione del Santo, che dava nome alla chieſa, ed al moniſtero, e 'l coſtituire que' tali fondi in debito di preſtare a volontà del padrone gli alimenti a que' monaci, che piaceva al padrone ſoſtenere nel ſuo moniſtero. Così poi quando i ſteſsi padroni offrivano i loro moniſteri o al Caſsineſe, o ad altro illuſtre moniſtero, altro dritto nel moniſtero Caſsineſe non traſfondevano, che il mero e nudo dritto giuriſdizionale ſull' elezione del ſuperiore: reſtando coſtantemente nelle mani de' padroni proprietarj il libero dominio, e poſſeſſo de' loro beni, che *intitolati* avevano a quel tale loro moniſtero. La vera iſto-

ria

ria della investitura pontificia ci ammonisce, che in que' secoli si facessero moltissime cose, che si scrivevano in un modo, ma che tutte altrimenti significavano. Se il grande Muratori avesse avuto alle mani le nostre carte antiche barbare, ed avesse contraposta la ragion legale di que' secoli, alle carte che si scrivevano con diverso linguaggio, di ciò che significavano in vero, non avrebbe inarcate le ciglia nel veder tra gli altri avvenimenti, che l' Imperadrice Angilberga ottenne da Arnolfo Re d' Italia *in proprietà, ed in allodio* un gran numero di monisteri (1). Così non gli sarebbe riuscito strano, che nel Dodario delle nostre Regine di Puglia venivano loro assegnate colla Signoria dell' onore di Monte sant angelo, le Badie di Pulsano, e di S. Giovann' in *lamis*.

Tutte le donazioni de' vasti fondi, che da' Principi, e specialmente da' piccioli Principi si facevano a' loro monasteri, punto non trasferivano dominio de' beni donati ne' monaci, perocchè i beni, le suppellettili delle chiese, gli ornamenti, ed il tutto, continovava ad esser vero e legittimo patrimonio de' donatori.

Da questa totale dipendenza de' beni *investolati* alle chiese dalla libera volontà de' fondatori, e de' loro eredi, sorgeva ne' monaci la necessità di andar scroccando diplomi di *conferme* da' Principi sovrani, dall' imperadore, e dal papa: e farseli ripetere da ciascun Principe, imperadore, e papa, tutte le fiate, che più po-

(1) *Dissert. Ital.* 73.

potessero : perocchè era costante massima allora , che tutti questi atti generosi valessero durando la sola vita del concedente . Ed in riguardo alle *conferme* , che i monaci eran costretti andar impetrando da' Principi maggiori , giova riflettere , che queste furono di due nature . I monisteri indipendenti , come furon tra noi il Cassinese , ed altri , che non riconoscevano il dominio del fondatore , chiedevano nel loro nome le conferme de' beni già acquistati . Ma ne' monisteri , che a' loro fondatori appartenevano , comecchè questi non *habebant personam juris* , vediamo , che i fondatori , o siano i padroni del monistero eran coloro , che ricorrevano al Principe , perchè confermasse , o le donazioni da essi loro fatte , o altre che 'l loro monistero avute avesse . E nelle prime però , e nelle seconde , il Principe , che spediva la *conferma* riconosceva le robbe del monistero , come tutte sue proprie , benchè donate da altri al monistero , e confermate quelle donazioni da' Principi antecessori . In un Diploma dell' anno 883. Ildebrando Duca di Spoleti conferma al monistero Cassinese i beni che 'l monistero già possedeva , e si esprime così . *Ego Christi omnipotentis nomine Hildeprand gloriosus & summus Dux Ducatus Spoletini pro mercede piissimi dominorum nostrorum regum , iterum & pro nostra donamus atque in eterna traditione concedimus in monasterio &c.* (1) .

Ma poichè i monaci andavano scroccando tali diplomi di *conferme*

(1) *De Origin. & Progress. pag.* 18. *col.* 1.

me da' Principi, che ſpeſſo nulla avevan chè fare colle contrade ov'erano i loro beni, quindi è, che in un diploma di *conferma* accordata al moniſtero del Caſſino, dell' anno 903 di Atenolfo Principe leggiamo. *Nos Atenulfus annuente gratia divine pietatis Gentis Langobardorum Princeps. Per rogum Atenolfo noſtri amantiſſimi filii concedendo conceſſimus, & perdonando perdonavimus, ac confirmando confirmavimus in Cœnobio D. Benedicti ſitum in caſtro, in quo Leo venerabilis Abbas regimen tenere videtur, omnia & in omnibus quocumque per precepto ſeu donationes, vel offerciones, aut ceſſiones a ſingulis Imperatoribus, Regibus, Ducibus, ac Principibus Langobardorum, nec non &c., ſeu a catholicis viris in eodem venerabili loco quoquo modo conceſſa &c.* (1). Si rifletta bene ſull' eſpreſſione *perdonando perdonavimus*, la quale ad altr' oggetto non può riferirſi, che alle frequenti *commiſſioni* de' monaci delle azioni dalle leggi vietate, ſia nell' acquiſtare, ſia nel ricorrere alle autorità, o tutte eſtranee, o ben equivoche, per eſſer abilitati a poſſedere.

Benche i diplomi di *conferma* foſſero ſcritti, in modo che il Principe *confermante* ſembri, che donaſſe dal ſuo proprio patrimonio, e non già che altri aveſſe già donato alla chieſa, pur tuttavia egli è indubbitato, che le ſteſſe vere donazioni de' Principi, e gli atti di *conferme* duravano colla ſola vita del Principe iſteſſo. E poicchè ciò non è punto a difficultarſi nel do-

(1) *Ivi pag. 44. col. 2.*

dominio langobardo, ſiaci quindi permeſſo addurre un eſempio degli anni, ne' quali il dritto langobardo cominciava di già ad attenuarſi. Riccardo, e Giordano Principi di Capua avevano donati molti beni al moniſtero del Caſſino nel territorio di Mignano: nell' anno 1114 Ugone Sorevo Signor di Mignano *campulſus inſpiracione divina*, e per impetrar mercè alle anime de ſuoi genitori, e di ſua moglie, *& ideo ſicut mihi ceptum & congruum eſt, bona etenim mea voluntate per hanc cartulam offero in monaſterio B. Benedicti, quod Richardus & Jordanus Principes olim in predicto monaſterio dedere &c.* (1).

Or la maſſima, che le donazioni, e le grazie de' Principi valeſſero ſolamente durando la vita de' Principi ſteſſi, ſorta giuſtamente allora, quando tutto il dominio langobardo altro non fu, che una veriſsima republica militare, e nella quale gli atti privati del ſovrano valevano, durando la ſola di lui vita, ſi eſteſe ne' ſecoli culti a noi vicini, per effetto di altri piu giuſti principii. Ond' è che vediamo in tutti i diplomi de' noſtri ſovrani Auſtriaci-Spagnoli raccomandarſi all' immediato ſucceſsore della corona l'oſſervanza del privilegio accordato. L' Imperador Carlo V ne' diplomi ſpediti pel noſtro reame, coſtantemente usò queſta formola, nella fine de' diplomi: *Sereniſſimo propterea Philippo Principi Aſturiarum & Gerunda, filio Primogenito, & nepoti noſtro cariſſimo, ac poſt felices & longevos dies noſtros in omnibus regnis*

(1) *Hiſtor. Caſſin. pag. 159. col. 1.*

gnis, et dominiis noſtris, Deo propitio, immediato heredi, et legitimo ſucceſſori intentum aperientes noſtrum, ſub paterna avitaque benedictionis obtentu, dicimus eumque rogamus &c. Si dictus Sereniſſimus Princeps nobis morem geret. Quindi l'uſo, nell' intronizazione de' nuovi Sovrani di far loro prometter la conferma de' privilegj, e grazie fatte da' loro anteceſſori, e giurarne l'oſſervanza.

Queſti beni adunque così donati alle chieſe, divennero veramente donati alle chieſe, quando diſperſi, ed eſtinti i veri loro proprietarj ed utili Signori, ſurſe tra noi l'intereſſe, che nelle noſtre chieſe preſe la corte di Roma, e quando la debolezza del regio Miniſtero laſciò fuggir di mano al Fiſco cotanti fondi tutti al Fiſco devoluti, nell'eſtinzione de'veri proprietarj Signori.

Nell'illuſtrazione del noſtro *ſemi-diploma* ci ſiamo valuti delle ſole carte antiche del Caſſino dateci dal Gattola, sì perchè riguardano l'argomento iſteſſo, del quale abbiam voluto ragionare, sì perchè ancora ſono men guaſte di quelle, che ſono nell' Ughelli, e nelle Cronache del Volturno, e di S. Sofia. Il chiariſsimo Muratori ebbe alle mani tuttociò, ch' egli ſeppe raccogliere in Toſcana, ed in Lombardia, ma delle coſe del noſtro reame egli vidde ben poco. Ed io ho voluto valermi delle ſole carte, che ſono nel Gattola, e delle carte veramente coetanee alla noſtra, e ſcritte da' Principi della famiglia iſteſſa, preſſocchè ne' ſteſſi luoghi: perocchè dovendo noi da tali frantumi di vecchie carte rilevare lo ſpirito del dritto, con cui il noſtro diploma fu ſcritto, con poco buon raziocinio io mi ſarei valuto di carte ſcritte in diverſe regioni, e nelle quali ſi viſſe con di-

diverſi principj di legge, e di circoſtanze. La qual coſa, chi voglia imparzialmente dar luogo al vero, troverà così come io dico, ſe paragonerà le poche coſe da noi leggiermente accennate, con ciocchè il dotto Muratori ſcriſſe nelle ſue diſsertazioni di ſopra lodate. Non vogliamo però laſciar di aggiungere, che le poche carte vere ed intiere, tra 'l vaſto numero delle ſuppoſte, e de' laceri *Regeſti*, si poſſono tutte agevolmente aggiungere a quelle delle quali abbiam uſato, perchè tutte dimoſtrano apertamente il ſiſtema da noi annunciato.

La Badia di S.Giovann' in Verde dapoicchè non fu donata al Caſſino, o ad altro illuſtre moniſtero de' benedettini, rimaſe nel poſitivo patrimonio de' Conti di Sangro, i quali divenuti perfetti ſudditi della nuova monarchia, che fu eretta col titolo di *Règno di puglia*, così la tramandarono al Fiſco del regno: e dal Fiſco così paſsò a' Caldora, a' quali il Contado di Trivento ſi appartenne. Raimondo Caldora donò nuovi beni alla chieſa, ed a' benedettini, e ſull'architrave della chieſa appoſe lo ſcudo di ſua famiglia in travertino, che dal Sign. Primario fu ivi ritrovato, riconoſciuto, e fatto dipingere nella figura, ch' egli formò di quel ſito. Devoluto il Contado di Trivento al Fiſco per la fellonia de' Caldora, il Re Ferdinando I diſpoſe de' beni della Badia, come di ſua robba patrimoniale. Ma indi a poco Leone X ſommo pontefice, profittando della miſeria del noſtro reame, e facendola da Signor ſovrano, concedè la noſtra Badia agli Olivetani di S. Manno di Fondi, cacciandone que' pochi benedettini, che per volontà de' legittimi padroni della Badia, popolavano ancora quel moniſtero.
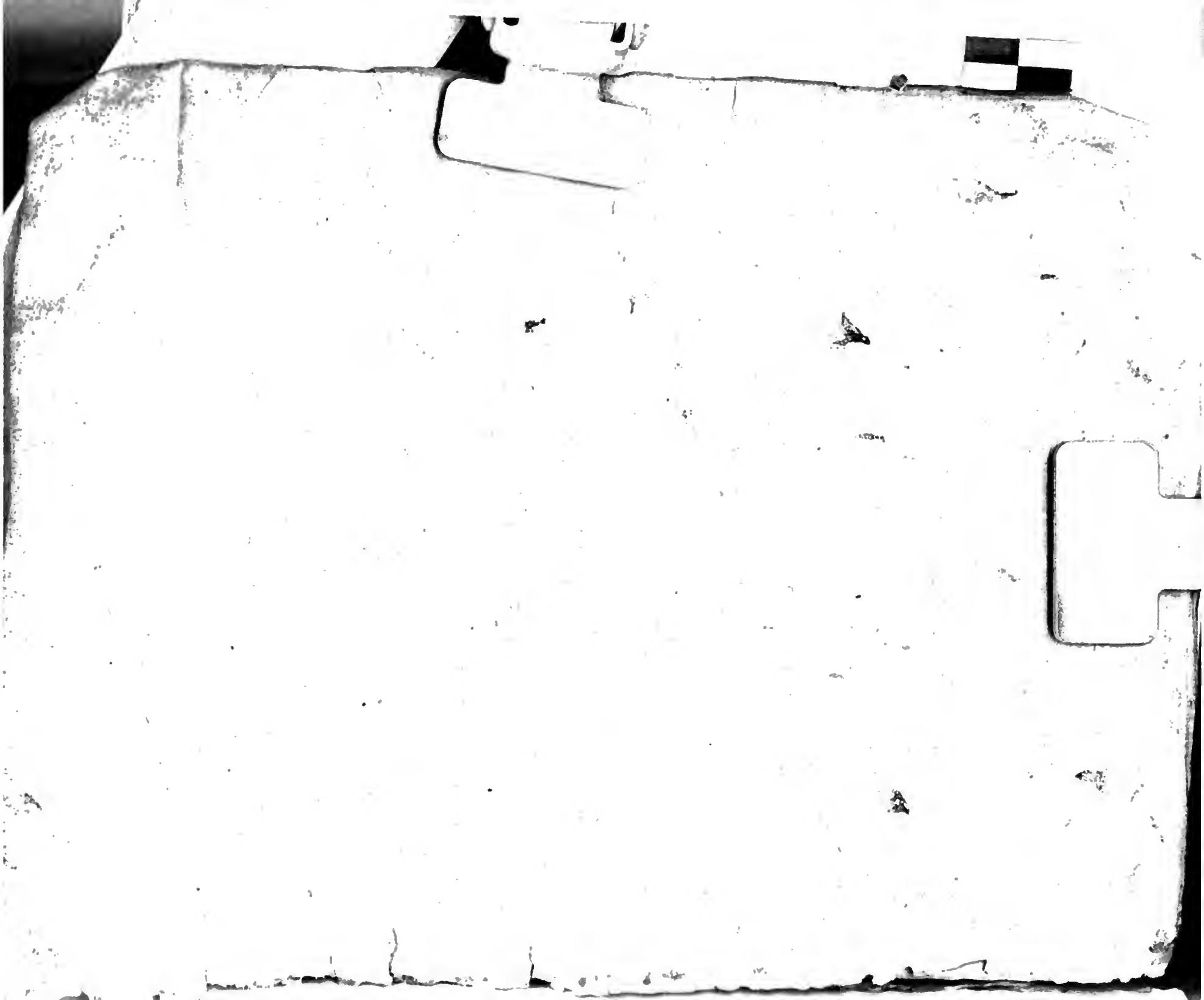
F I N E.